



for a living planet®

**GLI INCENDI BOSCHIVI
LE CAUSE, LE LEGGI,
GLI STRUMENTI DI TUTELA
LE PROPOSTE DEL WWF ITALIA**

Giugno 2008

INDICE

Introduzione

1. LE CAUSE DEGLI INCENDI, LE LEGGI, GLI STRUMENTI DI TUTELA

1.1 Le cause degli incendi boschivi

1.2 La normativa italiana ed europea in materia di incendi boschivi

1.3 La “Legge quadro sugli incendi boschivi”

1.4 Provvedimenti successivi alla Legge 353/2000

2. INCENDI BOSCHIVI E BIODIVERSITA’

2.1 Gli effetti degli incendi sulla fauna selvatica

2.2 Il recupero delle aree percorse da incendio

| 2.3 Il ripristino dei paesaggi forestali nell’ecoregione mediterranea

3. LE PROPOSTE DEL WWF ITALIA PER UNA EFFICACE AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

3.1 Il “decalogo” proposto dal WWF Italia

3.2 Una nuova collaborazione tra il WWF ed il Corpo Forestale dello Stato

3.3 L’impegno del WWF per l’applicazione della Legge quadro 353/2000

CONCLUSIONI

INTRODUZIONE

Dai dati della Protezione civile risulta che “In Italia i boschi ricoprono oltre 9.800.000 ettari, circa il 35% del territorio nazionale”. Dalla metà degli anni ottanta ai primi anni del 2000, gli incendi boschivi hanno distrutto circa 1.100.000 ettari di superficie boscata: un'estensione superiore a quella dell'Abruzzo!

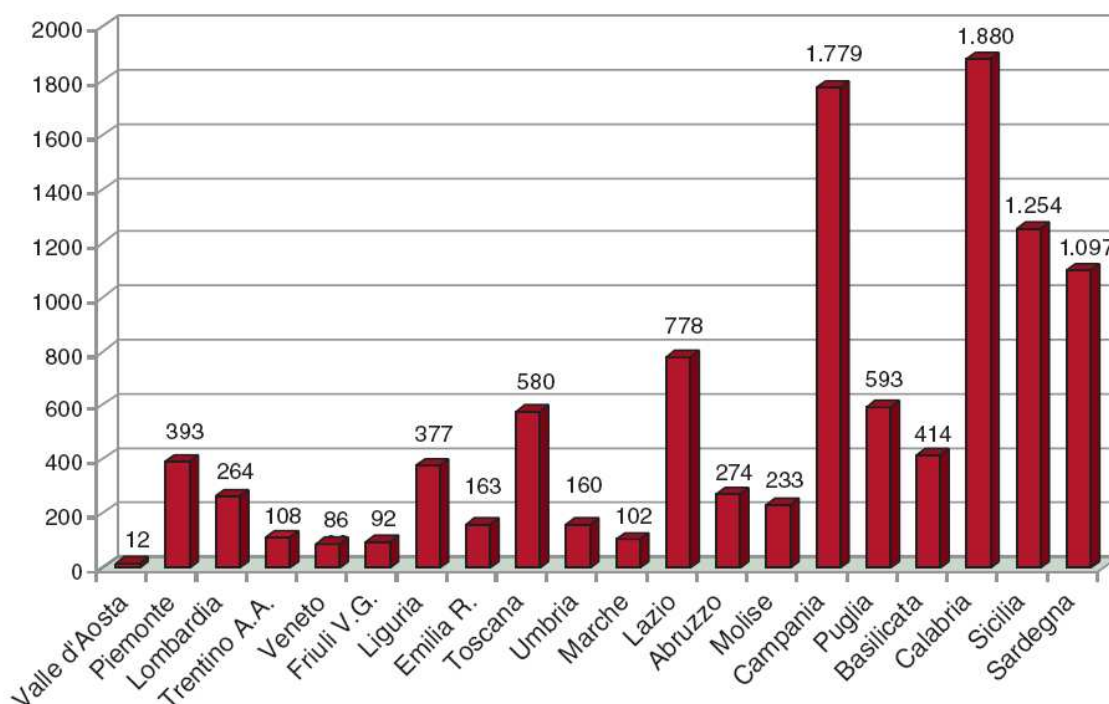
“Il patrimonio forestale italiano, tra i più importanti d'Europa per ampiezza e varietà di specie, costituisce un'immensa ricchezza per l'ambiente e l'economia, per l'equilibrio del territorio, per la conservazione della biodiversità e del paesaggio. Tuttavia ogni anno assistiamo all'incendio di migliaia di ettari di bosco, molto spesso dovuto a cause dolose, legate alla speculazione edilizia, o all'incuria e alla disattenzione dell'uomo. Le conseguenze per l'equilibrio naturale sono gravissime e i tempi per il riassetto dell'ecosistema molto lunghi”. (dal sito www.protezionecivile.it).

Si tratta, per la maggior parte dei casi, di terreni coperti da boschi il cui valore ambientale ed economico è praticamente inestimabile: i boschi incendiati, infatti, oltre a perdere, spesso in maniera irreversibile, i servizi ecologici primari di conservazione della biodiversità, legata alla presenza di specie, ecosistemi ed habitat, perdono le altre non meno importanti funzioni di stabilizzazione climatica ed idrogeologica, la produzione legnosa, la funzione ricreativa e turistica.

L'estate del 2007 si è purtroppo caratterizzata per una forte recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi *tanto che, dai dati recentemente pubblicati dal Corpo Forestale dello Stato, risulta che solo nel 2007 gli incendi sono stati 10.614, il 50% in più dell'anno precedente, con 23 vittime, 227.729 ettari di superficie percorsa dal fuoco di cui 116.602 boscata*. I drammatici fatti del 2007 sono accaduti nonostante leggi e provvedimenti importanti susseguitisi nel tempo, che avrebbero dovuto arginare questi fenomeni che interessano la vita umana ed il patrimonio naturale italiano.

Numero incendi boschivi per Regione . Dati del Corpo Forestale dello Stato , Dossier incendi 2007

NUMERO INCENDI BOSCHIVI PER REGIONE



1. LE CAUSE DEGLI INCENDI, LE LEGGI, GLI STRUMENTI DI TUTELA

Parlare di urgenza e di immenso pericolo quando si considera il fenomeno degli incendi in Italia, non è allarmistico. Infatti ogni anno sono incalcolabili i danni allo Stato ed a tutto il patrimonio ambientale che derivano dai devastanti incendi che percorrono migliaia di ettari di zone boscate e non del nostro territorio e che per la maggior parte sono causati dall' "opera dell'uomo", e non dal fenomeno dell'autocombustione, rarissimo e quindi irrilevante. Riportiamo dal sito del **Corpo Forestale dello Stato** "Generalmente, la causa determinante l'incendio dei boschi e' di origine antropica, eccezion fatta per i casi dovuti ai fulmini. L'autocombustione, sovente citata a sproposito, e' da ritenersi una giustificazione quanto mai semplicistica ed erronea, in quanto, nei nostri climi, non si verifica che in casi del tutto eccezionali e al più limitata ai soli fienili o discariche". Sempre dai documenti del Corpo Forestale si evince come nel 2007 gli incendi dovuti ad eventi naturali sono stati lo 0,6% del totale, quelli accidentali lo 0,7%.

1.1. LE CAUSE DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Il Servizio Antincendi del Corpo Forestale dello Stato - il Corpo di Polizia maggiormente impegnato nella lotta e nella prevenzione agli incendi e nella protezione del patrimonio forestale italiano - ha iniziato uno studio approfondito, individuando e classificando i diversi fattori che causano gli incendi boschivi e che, a volte, si presentano anche contemporaneamente. Li possiamo così sintetizzare:

- *Il clima e l'andamento stagionale* che "giocano un ruolo fondamentale nel predisporre una situazione di favore allo scoppio dell'incendio, per cui, periodi di non pioggia e di alte temperature, determinano condizioni di estrema pericolosità".
- *Il depauperamento e lo spopolamento delle zone dell'alta collina e della montagna*. "Un simile evento ha determinato nel tempo l'abbandono di tutte quelle pratiche agronomiche e selvicolturali che di contro in passato venivano effettuate nelle campagne e nei boschi, con il risultato di rendere il bosco meno soggetto nei confronti del fuoco".
- *La circolazione veicolare*. "Infatti si vede che ad un progressivo aumento degli autoveicoli circolanti e dello sviluppo viario, aumentano in progressione gli incendi boschivi. E dal rilevamento dei punti d'innesco del fuoco si evince come moltissimi incendi abbiano inizio dal bordo di strade ed autostrade".

NUMERO E PERCENTUALE		INCENDI PER CAUSA
CAUSE	NUMERO INCENDI	PERCENTUALE
NATURALI	68	0,6
ACCIDENTALI	79	0,7
COLPOSE	1.429	13,4
DOLOSE	6.955	65,5
DUBBIE	2.107	19,8
TOTALE	10.639	100

Numero e percentuale incendi per causa: dati del Corpo Forestale dello Stato Dossier incendi 2007

Il CFS ha inoltre classificato le cause degli incendi in : dolose e volontarie colpose o involontarie, cause naturali.

- *Cause dolose e volontarie*: sono definite come quelle “Concepite e determinate dalla volontà di uomini che a basso prezzo (il costo di un fiammifero) ottengono benefici personali per i quali la società pagherà prezzi altissimi (distruzione di un bosco) per tempi molto lunghi (ricostruzione del bosco)”.

Le motivazioni possono essere: la prospettiva di un profitto, allo scopo di creare terreni coltivabili e di pascolo , o per attivare il set-aside; bruciatura di residui agricoli, quali stoppie e cespugli, per la pulizia del terreno, in vista della semina; incendio del bosco per trasformare il terreno rurale in edificatorio, per determinare la creazione di posti di lavoro; impiego del fuoco per operazioni colturali nel bosco, per risparmiare mano d'opera, per approvvigionamento di legna.

Altri fattori sono individuati, non nel profitto diretto e concreto, ma nella volontà di vendetta, ad esempio: per liti tra privati, contro i “pubblici poteri”, per aver subito un atto che si ritiene ingiusto (ad esempio un esproprio). Ed ancora per proteste contro restrizioni all'attività venatoria o contro la creazione di aree protette e l'imposizione dei vincoli ambientali. Infine per atti “atti vandalici”. Gli incendi dolosi sono aumentati nel 2007 rispetto all'anno precedente, passando dal 59,9% al 65,5%, Il fenomeno è davvero preoccupante poiché la dolosità ha causato 7.000 incendi boschivi.

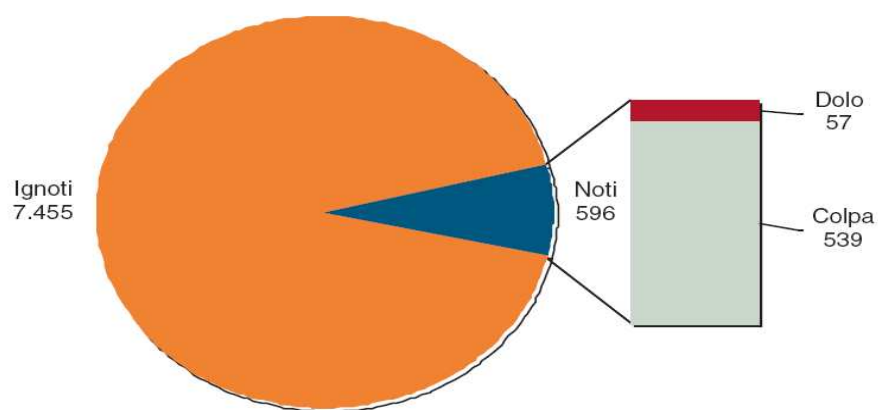
- *La “piromania”*: “Il piromane è una persona che dà fuoco a qualsiasi oggetto per scaricare la sua angoscia interiore. Senza dubbio la piromania è una infermità poco frequente, il cui rapporto con gli incendi rurali in Italia è molto scarso”. Questa importante dichiarazione è ripresa sempre dal sito del Corpo Forestale. Il WWF ha da sempre sostenuto questa tesi e ribadiamo nuovamente che quelli che vengono da sempre definiti, soprattutto dalla stampa, come “piromani”, sono invece criminali perseguibili, come vedremo di seguito, con pesanti sanzioni penali. Il 7,3% degli incendi dolosi è dovuto a turbe comportamentali e piromania (225 incendi in Calabria, 87 in Sicilia), mentre a proteste e risentimenti è stato attribuito il 5% degli incendi volontari.

- *Cause colpose o involontarie* : sono quelle provocate da imperdonabili atti di “imprudenza, negligenza, disattenzione o ignoranza”. Per scongiurare gli incendi dovuti a questi atti che, sebbene involontari, determinano le stesse gravissime conseguenze sul nostro patrimonio naturale degli incendi dolosi, è importante che sia le istituzioni pubbliche che i mezzi di informazione si facciano carico di capillari campagne di informazione e sensibilizzazione.

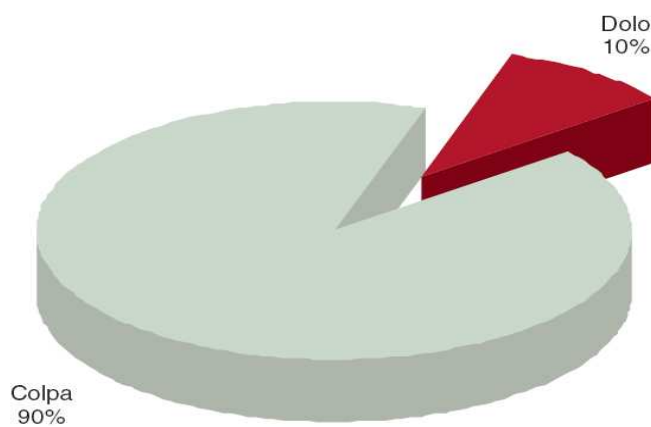
Nel 2007 gli incendi dovuti a comportamenti colposi sono leggermente diminuiti, passando dal 15,25% del 2006 al 13,4% (con un picco del 30,5% in Puglia).

- *Cause naturali*: sono quelle “Legate all'azione innescante di eruzioni vulcaniche, fulmini, autocombustione” che, come abbiamo già visto, in Italia sono sostanzialmente irrilevanti.

COMUNICAZIONI NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI E IGNOTI NEL 2007 (%)



COMUNICAZIONI NOTIZIE DI REATO PER INCENDIO BOSCHIVO COLPOSO E DOLOSO NEL 2007 (%)



1.2 LA NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

Agli enormi danni ecologici ed economici vanno aggiunti i gravi rischi a cui ogni anno le persone ed i beni privati e pubblici vengono sottoposti a causa del fuoco. Così come vanno aggiunte, tra gli effetti negativi indiretti degli incendi, le costruzioni abusive che vengono realizzate sui terreni percorsi dal fuoco, a causa della violazione sistematica dei divieti ed obblighi posti dalle norme in vigore.

Peraltro, risulta chiaramente anche dai dati del Corpo Forestale, della Protezione Civile e dai procedimenti penali per reato di incendio, che la natura degli incendi è quasi sempre dolosa o frutto di inaccettabili negligenze. Ciò soprattutto a causa dell'inadeguatezza e della mancanza di un sistema organizzato di prevenzione e di controllo del territorio.

È infatti vero che, almeno fino al 2000 (anno di approvazione della Legge 353 "legge quadro sugli incendi boschivi") le leggi in vigore in materia non erano sufficienti, a volte obsolete, inadeguate e non coordinate, nonché non efficacemente utilizzate, ma è soprattutto vero che non sono mai state applicate in maniera compiuta e sistematica neanche le prescrizioni del codice penale configuranti i reati di incendio e di danneggiamento seguito da incendio (artt. 423 e 424 c.p.).

La drammatica situazione verificatasi nell'estate 2007, cui abbiamo fatto cenno prima, è la prova delle gravi e reiterate inadempienze ed inefficienze di molti apparati pubblici, soprattutto gli enti locali. Infatti, se da una parte l'Italia si è ormai dotata di leggi moderne e severe finalizzate proprio a prevenire il fenomeno degli incendi boschivi ed a punire i colpevoli, di un ottimo apparato statale con mezzi e personale specializzato e competente, (in particolare Corpo Forestale e Protezione civile), dall'altra ancora troppe regioni e comuni continuano a non applicare le norme.

GLI INCENDI IN EUROPA

Il fenomeno degli incendi è purtroppo globale e molti Paesi europei subiscono i gravissimi danni provocati dagli incendi, come ricordiamo anche dalle drammatiche cronache dello scorso anno. Anche le istituzioni europee, quindi, intervengono con provvedimenti e decisioni finalizzati a prevenire ed arginare gli incendi.

Nel marzo 2008, la Commissione europea nella sua Comunicazione al Parlamento e al Consiglio COM(2008) 130, riferiva sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi, dedicando l'allegato di tale comunicazione agli incendi boschivi.

I dati riferiti dalla Commissione indicano che:

- nel 2007, è stata l'Europa sudorientale ad essere colpita da uno dei peggiori incendi boschivi che si ricordino, con una superficie di 810 000 ettari bruciati di cui il 68,2% di territorio forestale, il 31% di terreni agricoli e lo 0,8% di aree urbane ed industriali. Il 21,9% dei 465 000 ettari bruciati nei paesi mediterranei dell'UE si trovava in siti che fanno parte di Natura 2000¹.

¹ Previsioni di minima basate sulle immagini via satellite fornite da EFFIS, il sistema europeo di informazione sugli incendi forestali gestito dal centro comune di ricerca. Le informazioni riguardano la Bulgaria, Cipro, la Francia, l'Italia, il Portogallo e la Spagna, nonché la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia

- Nell'area totale colpita sono state emesse quest'estate dagli incendi boschivi 12,3 milioni di tonnellate di equivalente CO₂, di cui 6,9 milioni di tonnellate negli Stati membri dell'UE interessati, quantitativo pari a circa lo 0,4% delle loro emissioni annue (Fonte: CCR).

- il meccanismo comunitario di protezione civile è stato attivato 12 volte nel corso di 11 settimane, cioè con una frequenza cinque volte superiore a quella degli anni precedenti, dalla Bulgaria, Cipro, la Grecia, l'Italia, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Partendo dunque da queste considerazioni , la Commissione ha rilevato la necessità di instaurare sia un approccio scientifico globale sia specifiche politiche in materia di prevenzione, preparazione, reazione e soccorsi per poter combattere il fenomeno degli incendi boschivi in Europa. .

In particolare in materia di prevenzione la Commissione incoraggia gli Stati membri sia a riesaminare la legislazione nazionale vigente per individuare eventuali effetti perversi sia ad inserire la prevenzione degli incendi boschivi nei programmi nazionali.

Inoltre, ritenendo opportuno un approccio integrato europeo alla prevenzione delle calamità naturali, la Commissione sta avviando specifici studi per analizzare i fattori che causano il deterioramento dei boschi, per potere contribuire all'elaborazione di orientamenti comunitari ad hoc in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

Sulla scia di tale Comunicazione , il 19 giugno scorso, il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione ad hoc², con la quale sollecita la Commissione a presentare una direttiva sulla prevenzione e la gestione degli incendi che preveda: una regolare raccolta di dati, l'elaborazione di mappe e l'identificazione delle zone a rischio, la preparazione di piani di gestione del rischio di incendi e l'elaborazione di inventari, a cura degli Stati membri, con le risorse assegnate e i mezzi disponibili, il coordinamento delle varie amministrazioni, i requisiti minimi di formazione del personale e la determinazione della responsabilità in materia ambientale e delle relative sanzioni.

Le richieste del Parlamento europeo nei confronti degli Stati membri, contenute nella medesima Risoluzione, puntano invece al miglioramento e all'attuazione dei rispettivi quadri legislativi di protezione forestale e all'astensione da attività di commercializzazione, riclassificazione e privatizzazione in modo da limitare le ingerenze e la speculazione.

Infine, il Parlamento europeo chiede il riconoscimento, a livello comunitario, della specificità delle catastrofi naturali di tipo mediterraneo, come la siccità e gli incendi boschivi e il conseguente adattamento degli strumenti comunitari nei settori della prevenzione, della ricerca, della gestione dei rischi, della protezione civile e della solidarietà «in modo da migliorare la reazione a questo tipo di catastrofe a livello di ogni Stato membro».

Normativa comunitaria

Regolamento CEE n. 3529/1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (modificato dal regolamento CEE, n. 1614/89).

Regolamento CEE n. 2158 /1992, relativo alla “Protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi”.

Viene istituita un'azione comunitaria per la protezione delle foreste contro gli incendi che ha per obiettivo la riduzione del numero di cause di incendio di foresta e la riduzione delle superfici colpite. A tal fine è prevista l'individuazione delle cause d'incendio, la creazione ed il miglioramento dei sistemi di prevenzione e di sorveglianza, la formazione di personale altamente specializzato. Gli Stati membri classificano il proprio territorio secondo il grado di rischio di incendio. Per l'Italia possono essere individuate come zone ad alto rischio, ovvero zone in cui il

² Risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi.

rischio permanente o ciclico di incendio di foresta minaccia gravemente l'equilibrio ecologico, la sicurezza delle persone e dei beni o contribuisce all'accelerazione dei processi di desertificazione delle superfici rurali, il Mezzogiorno, il Lazio, la Toscana, la Liguria, l'Umbria, le Marche, l'Emilia Romagna e le province di Cuneo e Alessandria in Piemonte e Pavia in Lombardia, nonché le zone boschive di montagna del nord del Paese. Il Regolamento 2158/92 è stato poi modificato dal Regolamento n.805/2002.

Regolamento Ce n. 2152/2003, ha istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base armonizzato e completo al fine di: continuare a sviluppare ulteriormente il monitoraggio degli incendi boschivi e le relative cause ed effetti e la prevenzione degli incendi boschivi.

Va sottolineato che i Regolamenti comunitari hanno effetto immediato in tutti gli stati membri dell'Unione Europea, sono quindi vincolanti e devono essere applicati e rispettati, senza necessità di ulteriori atti legislativi di recepimento da parte dei singoli Paesi.

Normativa italiana

Agli inizi degli anni '70, allorché il fenomeno degli incendi boschivi iniziava ad essere un evento non più strettamente collegato alle singole realtà rurali, ma diventava un problema di carattere nazionale, il Parlamento ha approvato la legge n. 47 del 1 marzo 1975 ("Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi"). La legge 47/75 ha delineato un assetto organico di competenze e di programmazione degli interventi di previsione, prevenzione e lotta contro il fuoco. L'attuazione operativa della legge, tuttavia, fu profondamente influenzata dal trasferimento di rilevanti funzioni statali dal Ministero delle attività agricole e forestali alle regioni, tra cui la lotta agli incendi boschivi a cui faceva riferimento la legge n. 47, avvenuto ad opera del DPR 616/77.

Per oltre vent'anni il quadro di riferimento normativo è rimasto pressoché invariato, fatti salvi provvedimenti contingenti varati dal Parlamento per far fronte alle ricorrenti emergenze estive attraverso stanziamenti specifici, ma senza modificare un assetto che vedeva nelle regioni l'amministrazione competente per gli interventi "a terra" con il diretto coinvolgimento del Corpo Forestale, e nello Stato il titolare dei compiti di spegnimento aereo degli incendi boschivi.

Art.423 Codice penale: punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque cagiona un incendio.

Art. 423 bis c.p.: sebbene inserito al Titolo VI tra i "delitti contro l'incolumità pubblica", protegge solo secondariamente l'incolumità pubblica per i pericoli derivanti dagli incendi. In realtà, ha come principale bene giuridico oggetto di tutela penale i beni ambientali quali boschi, selve e foreste in generale.

La norma sanziona penalmente "Chiunque cagioni un incendio su boschi selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento propri o altrui", con la reclusione da 4 a 10 anni. Si pone in rapporto di specialità rispetto all'art.423 c.p. Tale articolo è stato introdotto dalla legge 21/11/2000 n.353 (che analizzeremo di seguito).

Art.424 c.p.: punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio.

Art.435 c.p.: punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque fabbrica, acquista o detiene materie infiammabili ed esplosivi, al fine di attentare alla pubblica incolumità.

Art.449 c.p.: punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque cagiona per colpa un incendio.

Art. 451 C.P.: punisce con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa da lire 200 mila a 1 milione chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibile apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio

Art.635, secondo comma, n.5,c.p.: punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque distrugge, disperde, deteriora, o rende in tutto o in parte inservibili piante di viti, di alberi, o arbusti fruttiferi, boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento.

R.D.L. 30.12.1923 n.3267 “Riordinamento e riforma delle legislazioni in materia di boschi e di terreni montani” (c.d. “Legge forestale”). Si tratta della normativa fondamentale in materia forestale che ha creato un piano organico sulla politica forestale nazionale definendo i compiti della Guardia Forestale ed istituendo i vincoli idrogeologici. L’art. 9 stabilisce che nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti da incendio, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno mentre l’art.33, punisce chiunque in occasione di incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento.

D.L. 17.9.1993 n.367 “Disposizioni urgenti per l’acquisto di velivoli antincendio da parte della protezione civile” seguito negli anni da varie ordinanze dirette a potenziare e gestire i mezzi aerei da impiegare nelle attività antincendio.

DL. 15.6.1994 n.377; D.L. 10.7.1995 n.275 ; D.L. 19.5.1997 n.130 “Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”.

L. 6.10.2000 n. 275. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4.8.2000, n. 220, recante: **“Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi”.**

Legge 21.11. 2000, n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi “.

1.3 LA “LEGGE QUADRO SUGLI INCENDI BOSCHIVI. LEGGE 21.11. 2000, N. 353

Dopo un lungo e travagliato iter legislativo, nel novembre 2000, viene finalmente approvata la “Legge quadro sugli incendi boschivi”, prima legge organica sulla materia che avrebbe dovuto segnare una svolta significativa sul fronte della lotta agli incendi, considerati uno tra i più gravi fenomeni criminali e antisociali oggi esistenti

Le innovazioni della legge quadro

La legge quadro contiene importantissimi elementi di innovazione, attesi da anni, tra cui la *definizione giuridica di “incendio boschivo”*, il riordino delle numerose leggi sugli incendi, l’attribuzione di rilevanti compiti alle regioni per la prevenzione e lotta agli incendi, l’obbligo di censimento di tutte le aree incendiate, l’inasprimento delle sanzioni penali per il *reato di “incendio boschivo”*, il divieto di nuove costruzioni per dieci anni sui terreni percorsi dal fuoco e di modifica della destinazione d’uso per 15 anni. Sono vietate, inoltre, per 5 anni attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale (con finanziamenti pubblici) salva autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, e per 5 anni attività di pascolo e caccia (art. 10 – divieti e prescrizioni).

La definizione di incendio boschivo

La legge 353/2000 prevede la definizione giuridica di “incendio boschivo” che, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni, non era mai stata fissata in termini così precisi e oggettivi. *L’incendio boschivo è, dunque, così definito: “Un fuoco con suscettività ad*

espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree" (art. 2).

È evidente, dunque, che non si tratta di un modesto focolaio o di un fatto limitato, ma fa riferimento alla potenzialità offensiva e al fenomeno di dilagante diffusione dell'incendio; si potrebbe, infatti, anche trattare di appiccamento di incendio senza le conseguenze dovute ad una reale espansione. Il termine "suscettività ad espandersi" va dunque letto in quest'ottica che permette l'applicazione in capo all'incendiario del nuovo sistema sanzionatorio.

I compiti delle Regioni e dei Comuni

La legge 353 ha riordinato *le competenze Stato-Regioni*, impostando le previsioni programmatiche di scadenze e adempimenti a carico delle Regioni e dello Stato (artt. 3 e segg.). Tutte le regioni a statuto ordinario, e quelle a statuto speciale nell'ambito dei loro statuti, devono, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, recepire i principi fondamentali della legge quadro, modificando, se necessario, tutta la normativa regionale in contrasto con essa. *Le regioni*, sulla base delle "linee guida" fissate dal Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro 60gg. dalla approvazione della legge), sono *tenute ad approvare piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi (art.3)*, individuando le zone ad alto rischio e le altre aree in apposite planimetrie. Le "linee guida" per le Regioni sono state approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20.12.2001 ("Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" G.U. 26 febbraio 2002, n. 48).

Nella programmazione devono poi esser previste anche *attività di educazione e informazione al fine di prevenzione (art.5)*, con l'integrazione dei programmi didattici nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione ambientale.

Tale previsione merita particolare attenzione nei termini in cui *l'attività di prevenzione deve consistere sia in azioni miranti alla riduzione delle cause di innesco di incendio, sia soprattutto interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti (art. 4 e 6)*. Per la realizzazione di tali forme di prevenzione sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio e in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, nonché interventi culturali idonei volti a migliorare l'assetto e la gestione degli ambienti naturali e forestali.

Tenuto conto che la maggior parte degli incendi si verifica per cause derivanti dall'uomo, intenzionali e dirette allo scopo di trarne un vantaggio o per inaccettabili negligenze, riteniamo che l'attività di prevenzione si debba interpretare, non tanto e non solo come educazione ambientale e formazione della popolazione, ma soprattutto come predisposizione e utilizzo di personale statale e degli Enti locali per il controllo del territorio, al fine di evitare il verificarsi di atti criminosi diretti a causare gli incendi.

Da qui la necessità di individuare le aree più a rischio che fanno direttamente riferimento a quelle aree che più di altre possono essere oggetto di atti incendiari (quasi sempre aree pregiate dal punto di vista naturale e paesaggistico), diretti al perseguimento di interessi particolari come possono essere quelli, ad esempio, degli speculatori edilizi, ovvero di chi ha interessi specifici sulle aree bruciate.

In questo ambito si inserisce il più importante dei divieti previsti dalla legge quadro nel caso delle zone incendiate: il divieto di modifica di destinazione d'uso per 15 anni e di attività edilizie per 10 anni sui terreni percorsi dalle fiamme (art. 10).

A questo sistema di inibizioni, che era già previsto dalla normativa previgente, si riconosce un'importanza assoluta, anche considerato che sono viziati da nullità gli atti di compravendita che non riportano in modo espresso il vincolo.

Al fine di poter applicare tale divieto, però è necessario *lo strumento della redazione delle mappe dei terreni percorsi dal fuoco* che è imposto dalla legge a carico dei Comuni (art. 10, comma 2). In

realità tale obbligo a carico dei Comuni era stato stabilito già dalla legge 428/1993, che obbligava i Comuni a compilare le planimetrie catastali del territorio comunale percorso dal fuoco e trasmetterle alla propria Regione e al Ministero dell'Ambiente.

Purtroppo, ancora nel 2007, un numero elevatissimo di comuni italiani non aveva adempiuto a questi importanti obblighi: da dati resi pubblici dalla stampa nel luglio 2007, risultava che solamente il 24% dei comuni italiani (in sostanza un comune su 4) fosse in regola con il catasto delle aree bruciate. L'allarme sulle inefficienze dei Comuni venne lanciato anche dal capo del dipartimento della Protezione civile, Guido Bertolaso, all'indomani del tragico rogo di Peschici.

I vincoli e i divieti

Oltre al divieto di modifica di destinazione d'uso per 15 anni e di attività edilizie per 10 anni sui terreni percorsi dalle fiamme, la legge 353/2000 pone anche il divieto di effettuare, per i cinque anni successivi all'incendio, attività di rimboschimento e ingegneria ambientale, vincolando tali opere all'autorizzazione del Ministero dell'Ambiente (art. 10 "Divieti, prescrizioni e sanzioni", comma 1). Anche tale disposizione ha carattere di prevenzione dei danni causati dagli incendi, dal momento che, tra gli interessi illegali sottesi agli incendi, è stato a volte riscontrato anche l'ottenimento dei finanziamenti per i rimboschimenti. Sono altresì vietati "per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia" (art. 10, comma 1).

Alla violazione di questi divieti conseguono sanzioni, amministrative o penali, a seconda della gravità della trasgressione (art. 10, commi 3/8).

Le sanzioni

È importante, infine, soffermarsi sulle *sanzioni previste per il reato di "incendio boschivo"*, che è stato inserito nella nuova normativa come reato specifico oltre al più generale reato di "incendio". La nuova fattispecie di "incendio boschivo", inserito come *art. 423bis* nel codice penale, prevede un aumento di pena rispetto al più generale reato di incendio, ed è questa la novità della legge quadro, oltre al ripristino dell'art. 424 c.p. "danneggiamento seguito da incendio" boschivo.

Oggi, dunque la pena minima per incendio boschivo è di 4 anni che può arrivare a 10 per incendio nelle aree protette.

La nuova norma fa poi riferimento a due ipotesi distinte di incendio doloso e colposo, dove nel primo caso si fa riferimento al "crimine" in senso stretto, intenzionale, diretto e premeditato, mentre nel secondo caso si fa riferimento ad azioni che si configurano piuttosto come imprudenti, ovvero non dirette a causare l'incendio.

Sarà quindi cura degli agenti di polizia e del Corpo Forestale individuare nei casi di incendio doloso, l'intenzione criminale degli incendiari, al fine di permettere poi la concreta applicazione di questa norma.

Per quanto concerne l'applicazione della legge in oggetto, in essa è stato disposto che, a partire dal 2003, gli stanziamenti saranno determinati nella legge finanziaria.

I Piani regionali di prevenzione, previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

La Legge n.353/2000, all'art.3, comma 1, prescrive la redazione, da parte delle Regioni, del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive, approvate con Decreto del 20/12/01 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attraverso i Piani regionali, che devono essere aggiornati ogni tre anni su base provinciale, le regioni devono realizzare la "carta del rischio", dove vengono indicati i boschi da difendere dagli incendi, e segnalata la presenza di eventuali acquedotti, bacini e serbatoi d'acqua, piazzole per elicotteri, piste forestali percorribili da fuoristrada ed ogni altro mezzo utile per la lotta agli incendi.

Nonostante siano passati otto anni dall'emanazione della legge quadro 353, non è ancora possibile avere un quadro completo ed aggiornato delle regioni che si sono messe in "regola" con le

indicazioni nazionali varate nel novembre del 2000. In alcune regioni, infatti, ci si muove in una logica ancora provvisoria o comunque incompleta.

I piani regionali sono lo strumento più importante ed efficace previsto dalla legge quadro per la prevenzione degli incendi boschivi. In assenza di questi atti delle regioni, la pur importante attività degli organi Statali (dai finanziamenti per i mezzi antincendio, all'impegno del Corpo Forestale, di tutte le Forze dell'ordine, della Protezione Civile, al coordinamento tra questi organi, tra cui il "C.O.A.U." il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile che attua il coordinamento degli aeromobili antincendio resi disponibili dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Aeronautica Militare, dell'Esercito, dai Vigili del Fuoco e dalla Marina) viene spesso vanificata proprio dall'assenza di programmazione delle attività e degli interventi da parte degli Enti Locali.

La tutela delle Aree Naturali Protette

Nelle aree protette sono presenti specifiche caratteristiche naturali per le quali è stata proposta ed istituita l'area e la loro salvaguardia è l'elemento cardine dell'istituzione stessa del parco.

L'art. 8 della legge quadro sugli incendi boschivi prevede apposite sezioni, nei piani regionali di cui abbiamo detto, da dedicare alle aree regionali protette, da definirsi in intesa con gli enti gestori dei parchi, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

Lo stesso articolo prevede la predisposizione, da parte del Ministero dell'Ambiente, di un apposito "Piano per i Parchi Naturali e le Riserve naturali dello Stato". Il piano, elaborato di intesa con le regioni interessate, su proposta degli Enti gestori e sentito il Corpo Forestale dello Stato, andrà poi a costituire una apposita sezione del Piano Regionale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione all'art. 8 comma 2, della legge quadro incendi, ha emanato le linee guida per la redazione del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" (pubblicato su G.U. del 26.2.2002 S.G. n. 48).

Tale documento illustra gli indirizzi da adottare per la pianificazione contro gli incendi boschivi da attuare nelle aree protette di valenza nazionale, in concerto con i piani regionali antincendio e in armonia con i piani del parco di cui alla legge 394/91 (legge quadro sulle aree protette).

Il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di ogni area protetta statale deve attenersi alle linee guida previste per il piano regionale, calate nel proprio ambito territoriale e, data la specificità del problema incendi boschivi in tali aree (riconosciuta dalla legge 353/2000) per la loro connotazione naturalistica più complessa di quella del rimanente territorio, dovrà attenersi anche a specifiche direttive tecnico scientifiche.

I destinatari del documento sono i soggetti pubblici indicati dalla legge per la redazione ed applicazione di un proprio piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Si tratta degli Enti gestori di tutti i Parchi Nazionali, che nel piano comprenderanno il territorio di eventuali Riserve naturali statali interne al parco, e delle Riserve Naturali Statali (RNS) esterne ai suddetti Parchi nazionali, ad esclusione di quelle non aventi coperture boscate o comunque con superficie complessiva inferiore ai 50 ettari.

Le "linee guida" si sono ispirate alle direttive dell'Unione Europea di interesse ambientale, tra cui la Direttiva "Habitat", la Convenzione di Rio sulla biodiversità, la Convenzione europea sul paesaggio ed ai regolamenti comunitari emanati al fine di proteggere le foreste europee dagli incendi.

Il 2007 è stato definito "l'annus horribilis" per l'estensione e la gravità degli incendi che hanno colpito i nostri Parchi. La superficie arsa dal fuoco, infatti, ha riguardato per il 27% aree protette. Parliamo cioè di 62.309 ettari di terreno di cui 34.106 boscati.

La Campania e la Calabria sono le regioni che hanno subito danni più consistenti nelle aree protette. Anche l'Abruzzo e la Puglia sono state fortemente colpite, la prima con oltre 10.000 ettari di superficie protetta interessata da incendio, di cui quasi 6.000 boscati, la seconda con oltre 10.800 ettari, di cui 5.500 boscati.

Particolarmente grave la situazione nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dove si sono verificati 273 incendi, nel Parco Nazionale del Pollino, che ha registrato 147 eventi, e nel Parco regionale dei Monti Picentini, nelle province di Salerno e Avellino, dove gli incendi sono stati 118. I danni sono stati rilevanti soprattutto nel Parco Nazionale del Pollino, nel quale il fuoco ha percorso 6.959 ettari di territorio, di cui 2.952 boscati, e nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, dove sono stati interessati dagli incendi 5.141 ettari, di cui 2.295 boscati. Si segnala, inoltre, il Parco Nazionale del Gargano, dove il fuoco ha interessato oltre 5.800 ettari, di cui 4.280 boscati e il Parco naturale dei Monti Aurunci, nelle province di Frosinone e Latina, nel quale sono stati percorsi dal fuoco oltre 2.000 ettari di bosco.

Si legge dal rapporto del CFS “ *Il problema degli incendi nelle aree protette si ripropone in tutta la sua gravità: parchi e riserve vengono percepiti ancora quale limite e ostacolo nei confronti di interessi diversi e continuano ad essere bersaglio privilegiato degli incendiari. Si auspica che la gestione di tali aree possa porsi come effettivo strumento di valorizzazione, anche economica, delle risorse locali, e che il ruolo da esse svolto venga condiviso e sostenuto dalle popolazioni residenti*”. I danni agli habitat naturali ed alla fauna selvatica sono praticamente incalcolabili e spesso irreversibili.

Riportiamo il comunicato del WWF che riassume la situazione che, auspichiamo, ad un anno di distanza, sia cambiata in positivo.

INCENDI WWF: “PARCHI IN FUMO. UN ANNO NERO PER LE AREE PROTETTE”

Parchi in fumo, le aree protette stanno vivendo un anno nero. Il quadro del patrimonio naturale protetto devastato in così pochi giorni svela per il WWF un disegno criminale contro il quale potrebbe fare fronte solo una strategia tra regioni ed enti parco.

A fuoco alcune delle aree naturali più importanti del centro-sud o nelle loro immediate vicinanze nelle ultime 3 settimane: è la Calabria oggi la Regione ‘verde’ più colpita, con oltre 130 incendi attivi dal Pollino all’Aspromonte, comprendendo anche il Parco della Sila e quello regionale delle Serre. Altra regione dalle valenze naturalistiche importantissime l’Abruzzo, che ha visto andare a fuoco boschi nel Parco della Majella, nel Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Oltre alla tragedia umana vissuta ieri la Puglia è stata spettatrice anche di incendi nelle sue aree protette: Parco del Gargano, Parco dell’Alta Murgia, e poi le Oasi WWF Le Cesine e Monte Sant’Elia che per il tempestivo intervento se la sono cavata senza particolari danni. A fuoco il Parco Naturale Regionale di Frasassi e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini nelle Marche, il Parco Regionale del Matese, in quello Regionale del Taburno e Camposauro in Campania. Anche la Sicilia non è stata risparmiata dagli incendiari: Parco dell’Etna, Parco dei Nebrodi, Parco delle Madonie, la Riserva Naturale di Torre Salsa, anche Oasi del WWF. Nel Lazio colpito anche il ‘bosco del Papa’, intorno al Lago di Castelgandolfo, nel parco Regionale dei Castelli. Un dato sottostimato ci dice che in poche settimane sono già andati distrutti oltre 4.500 ettari di natura protetta, una cifra destinata a salire una volta accertati i danni grazie ai calcoli sul catasto delle aree bruciate.

“Eppure lo strumento legislativo per difendere i parchi dal fuoco c’è, come abbiamo scritto lo scorso anno in una lettera inviata a tutte le Regioni e agli Enti parco dove richiamavamo la Legge Quadro sugli incendi che prevede anche la formulazione e l’applicazione di Piani di prevenzione specifici per le aree protette. La cronaca di questi giorni ci dimostra purtroppo l’assenza di questo coordinamento - ha dichiarato Patrizia Fantilli, Direttore dell’ufficio legale-legislativo del WWF Italia - enti locali e parchi non hanno ancora applicato gli strumenti di pianificazione. E come un acceleratore in una macchina già in corsa le straordinarie condizioni climatiche di questi giorni provocate dal più vasto fenomeno dei cambiamenti climatici evidenziano in modo drammatico tutta la debolezza del nostro sistema ‘immunitario’ antincendio”.

Il WWF indica proprio le Regioni come enti maggiormente responsabili della mancata pianificazione e strategia anti-incendi. Ancora oggi non tutte le Regioni hanno adottato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi prevista dall'art. 3 della L. 353/00. E ancora, non tutti i parchi si sono dotati degli strumenti di pianificazione e per questo motivo oggi le singole azioni di prevenzione degli incendi, che dovrebbero essere cucite su misura seguendo le caratteristiche di ciascun parco, rischiano di essere inefficaci. Una pianificazione che deve partire soprattutto dal coinvolgimento delle popolazioni chiamate a sentirsi custodi della propria terra”.

“Le aree protette sono un patrimonio di tutti ma troppo spesso vengono percepite come vincolo o limite allo sviluppo, anche a causa di amministratori poco attenti che accentuano questa percezione” - continua Fantilli.

Il WWF sottolinea l'importanza di una pianificazione, anche quella per la prevenzione degli incendi, come prodotto di un processo che, identificati i valori naturali e le minacce che li insidiano, con un metodo partecipato, riesca a coinvolgere chi vive ed opera sul territorio nell'identificazione delle soluzioni e nell'attuazione delle strategie. Gli stessi cittadini devono diventare custodi del territorio del parco, e deve aumentare la consapevolezza della ricchezza che questo costituisce. Distribuire a pioggia finanziamenti per rimboschimenti o ripristini, che magari poi vengono realizzati in modo poco compatibile con le peculiarità del parco e con la missione di conservazione della natura, non servirà ad uscire da questo circolo vizioso. Anzi, spesso il meccanismo degli incentivi per i procacciatori di appalti per i ripristini rischia di essere una micidiale 'miccia sociale' per gli incendi.

I “servizi” che sono offerti dagli ecosistemi forestali al benessere umano sono immensi e, purtroppo, sono privi di valore nei sistemi di contabilità nazionale - ha aggiunto Gianfranco Bologna, direttore scientifico del WWF Italia - Se dovessimo pensare ad un capitolo del Piano di Adattamento ai mutamenti climatici per l'Italia, certamente quello della prevenzione dagli incendi occuperebbe un posto importante. A cominciare dalle strategie di riforestazione dove andrebbero privilegiate le piante più adatte ai climi mediterranei e secchi abbandonando l'adozione di pini o altre essenze 'resinose' ad alto rischio di combustione. Gli ambienti forestali sono fondamentali per il mantenimento del ciclo idrico, per la loro capacità di trattenere l'acqua, per il contenimento dell'erosione del suolo, per la biodiversità in essi presente, per l'insostituibile servizio offerto a tutta la vita sulla Terra grazie ai processi di fotosintesi che trasformano l'energia solare in materia organica, per il loro ruolo nei grandi cicli biogeochimici, come quello del carbonio, così fondamentale per le stesse dinamiche del clima”

Roma, 25 luglio 2007

Ufficio stampa WWF Italia - tel. 06-84497377, 213, 373, 216

Dati del Corpo Forestale dello Stato: Dossier incendi 2007

INCENDI BOSCHIVI

NELLE AREE PROTETTE

ANNO	NUMERO	SUPERFICIE PERCORSA DAL FUOCO (HA)			
		BOSCATA	NON BOSCATATA	TOTALE	MEDIA
2001	422	1.850	2.141	3.991	9,4
2003	1.210	4.291	4.283	8.574	7,1
2004	789	1.825	2.210	4.035	5,1

INCENDI BOSCHIVI NELLE AREE PROTETTE
PER REGIONE

REGIONE	NUMERO	SUPERFICIE PERCOSA DAL FUOCO (HA)		
		BOSCATA	NON BOSCATI	TOTALE
VALLE D'AOSTA	0	0,0	0,0	0
PIEMONTE	25	138,9	152,4	291,3
LOMBARDIA	48	65,4	7,6	73
TRENTINO ALTO ADIGE	2	0,3	0,0	0,3
VENETO	17	2,1	1,2	3,3
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0,0	0,0	0
LIGURIA	7	763,5	40,9	804,4
EMILIA ROMAGNA	17	4,2	1,2	5,4
TOSCANA	40	18,4	96,7	115,1
UMBRIA	4	0,9	1,4	2,3
MARCHE	9	116,7	4,6	121,3
LAZIO	112	2.802,5	786,5	3589,0
ABRUZZO	60	5.896,7	4.815,2	10.711,9
MOLISE	1	0,1	0,0	0,1
CAMPANIA	653	6.808,0	4.345,9	11.153,9
PUGLIA	157	5.519,6	5.320,0	10.839,6
BASILICATA	66	1.018,5	844,1	1.862,6
CALABRIA	195	6.382,4	5.024,1	11.406,5
SICILIA	129	4.568,1	6.761,0	11.329,1
SARDEGNA	0	0,0	0,0	0
TOTALE	1.542	34.106,3	28.202,8	62.309,1

INCENDI BOSCHIVI NELLE AREE PROTETTE
PER TIPO DI AREA

AREA PROTETTA	N.	SUPERFICIE PERCOSA DAL FUOCO (HA)		
		BOSCATA	NON BOSCATI	TOTALE
MACCALUBE DI ARAGONA	1	0,00	166,00	166,00
MONTE CAMMARATA	4	265,85	2.304,62	2.570,47
MONTE SAN CALOGERO, MONTE KRONIO	1	0,40	0,00	0,40
MONTE CONCA	1	8,00	0,00	8,00
MONTE CAPODARSO E VALLE DELL'IMERA MERIDIONALE	1	60,00	60,00	120,00
BIVIERE DI GELA	2	0,00	7,00	7,00
SUGHERETA DI NISCEMI	6	24,00	24,00	48,00

La legge quadro sugli incendi e l'attività venatoria

La legge quadro sugli incendi e l'attività venatoria

L'art. 10 della Legge 353/2000 (*Divieti, prescrizioni e sanzioni*) stabilisce che nelle zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietati “per dieci anni, limitata mente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia” Nel caso di trasgressioni al divieto di caccia nelle aree incendiate, si applica una sanzione amministrativa da lire 400.000 fino a lire 800.000”.

Rimane poi facoltà delle Regioni di vietare la caccia per determinati periodi nelle aree incendiate, facendo ricorso all'art. 19 della L. 157/1992 la Legge quadro sull'attività venatoria. Il WWF Italia, con altre associazioni di tutela ambientale, nel marzo 2003 ha chiesto al TAR Liguria l'annullamento della deliberazione del Consiglio provinciale di Imperia n.10 del 30\1\2003, avente ad oggetto l'approvazione del Piano faunistico-venatorio provinciale. Tra gli altri motivi di censura vi era anche la violazione dell'art. 10 della Legge 353/2000. La provincia di Imperia non aveva infatti incluso tra le zone di divieto di caccia, le aree percorse da fuoco adducendo come motivo la mancanza di mappatura a scala provinciale dei terreni sottoposti a tale divieto. Il Giudice Amministrativo, accogliendo il ricorso del WWF, con Sentenza n.1629/03, ha annullato il piano. L'attività antincendio rientra, infatti, a pieno titolo tra le competenze attribuite alla provincia dalla legge, e quindi la provincia non può non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco. In secondo luogo l'indeterminatezza della previsione (in attesa della mappatura delle aree) oltre a denunciare il difetto di istruttoria e di motivazione del piano, lascia queste aree senza una precisa regolamentazione, cosa che invece è richiesta dal legislatore.

Ancora una volta (come in centinaia di altri casi), il WWF è dovuto ricorrere ai Tribunali per far valer una ragione prescritta dalla legge e dai dati scientifici. Sono noti e scientificamente provati gli effetti nefasti degli incendi sulla fauna selvatica (si vedano i paragrafi successivi), e certamente non a caso o per capriccio il legislatore del 2000 ha ribadito, rafforzandolo, il divieto di caccia su terreni percorsi dal fuoco. Ma spesso non basta applicare il divieto, pur importante, ma occorre anche prendere provvedimenti di tutela in positivo per la fauna. Ad esempio: posticipare l'apertura della caccia, sospenderla per determinati periodi o ad alcune specie, vietare la caccia nelle aree contigue ai terreni percorsi dal fuoco o a quelle confinanti con i parchi. Invece nel 2007, dopo un prolungato periodo di siccità e di incendi devastanti, ben 14 regioni che hanno anticipato la stagione venatoria al 1 settembre, invece che sospendere o posticipare la caccia. Nonostante le ripetute richieste di molte associazioni ambientaliste, le Regioni italiane hanno, anche in quell'occasione, ancora una volta dato pessima prova di responsabilità rispetto alla tutela della fauna e della natura. Riportiamo il comunicato del WWF del 31 agosto 2008

CACCIA
14 REGIONI ANTICIPANO L'APERTURA
WWF: REVOCATE LA DECISIONE
E TUTELATE LA FAUNA INDEBOLITA DAGLI INCENDI

Sono 14 le Regioni che confermano la tradizione della preapertura della caccia nonostante l'eccezionale stato di calamità decretato dal Governo a causa degli incendi, peraltro ancora in corso, e della siccità che non hanno risparmiato aree naturali di pregio, parchi nazionali compresi.

"Ancora una volta, come sempre, le Regioni soggiacciono alle pressioni dei cacciatori, infischandosene delle sorti di un patrimonio di tutti, quale la fauna, già messa a durissima prova dai terribili incendi di quest'anno. Se questi sono i risultati del federalismo, c'è veramente da preoccuparsi" ha detto **Fulco Pratesi Presidente onorario WWF Italia**.

Si riconfermano maglia nera Toscana, Marche, Emilia Romagna e Calabria. Il WWF Italia ha già portato dinanzi al TAR l'Abruzzo, la Campania, la Sicilia.

Per la Sicilia il TAR ha già accolto il ricorso di WWF e Legambiente, sospendendo per il momento l'inizio della stagione venatoria.

Incendi e gran caldo contribuiscono ad indebolire la fauna selvatica, tanto da mettere in serio rischio la sopravvivenza di moltissimi animali, soprattutto dei piccoli, rendendo ancora più grave la decisione della preapertura..

Dai primi dati del Corpo Forestale, risulta un aumento, rispetto al 2006, del 70% degli incendi ed addirittura del 330% di boschi distrutti dal fuoco. Inoltre, nonostante viga per legge il divieto di caccia nei territori incendiati (per evidenti ragioni naturalistiche e ambientali), diventa quasi impossibile applicare tale divieto, mettendo in serio rischio la natura e la fauna, a causa delle mancate perimetrazioni delle aree bruciate.

Sono i Comuni a dover provvedere a tenere aggiornato il Catasto delle aree incendiate e comunicarlo pubblicamente tramite affissione su albo pretorio.

Non è quindi eccessivo sostenere che, se i Comuni sono inadempienti, essi si rendono complici di cacciatori senza scrupoli che cacciano nelle zone colpite dagli incendi.

"Il WWF chiede un atto di responsabilità alle Regioni che devono chiudere la caccia anche nelle aree vicine a quelle incendiate e revocare le delibere di preapertura della caccia come peraltro previsto dalla legge, almeno in attesa che l'emergenza incendi non sia completamente rientrata. Riterremo responsabili Regioni ed amministratori dei gravi danni arrecati alla fauna selvatica - che è patrimonio dello Stato e tutelata da leggi europee ed internazionali - dalle aperture anticipate della caccia." Dice **Michele Candotti Segretario Generale WWF Italia**.

Roma, 31 agosto 2007 Ufficio stampa Sara Bragonzi tel 02-83133233 - 329 - 8315718

1.5 Provvedimenti successivi alla Legge 353/2000

D.M. 20.12. 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi".

Decreto Legge 19.4. 2002, n. 68 "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".

D.P.C.M. 28.6.2002 "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi".

Legge 18.6. 2002, n. 118 Conversione in legge del decreto legge 19.4.2002, n. 68 "Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi".

D.P.C.M. 6.6.2003. "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi sino al 31 ottobre 2003".

Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 19.6.2003 n. 3295. "Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale". Equiparazione dei velivoli anti incendio agli aeromobili di Stato.

Legge 24.11.2003, n. 326. Conversione in legge del decreto legge 30.9.2003, n. 269 “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”.

La legge che prevede il condono edilizio esclude l'applicabilità della disciplina della sanatoria quando l'opera sia stata realizzata su un territorio su cui si sono verificati incendi e che è considerato per questo a rischio di incendio. Si stabilisce infatti che, fermo restando quanto previsto dalla legge 353/2000 (e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale) il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria viene ritenuta sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del ministero dell'Interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi.

Decreto legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Il Codice ha sostituito la precedente legislazione sulla tutela dei beni culturali e paesaggistici. In particolare, all'art. 134, definisce i “Beni paesaggistici” ed all'art. 142 elenca le “aree tutelate per legge”, tra le quali “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco” (comma 1, lett.g). Il vincolo paesaggistico è lo stesso, in sostanza, delineato dalla L. 8.8.1985 n.431 (c.d. legge Galasso) e dal successivo Decreto Legislativo n. 490/99 (Testo Unico in materia di Beni culturali e ambientali) art. 146, ora abrogati e confluiti nel Decreto 42/2004.

Atto di indirizzo del Presidente Consiglio dei Ministri recante: “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi” 28.5.2004

Legge Finanziaria 2004

All'art. 4 della Legge n. 350/03, viene riproposta la norma relativa alla riedificazione in aree colpite da incendi. Si prevede ora che nei Comuni sprovvisti di piano regolatore sia vietata per 10 anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per 10 anni, sempre sulle aree boscate percorse dal fuoco, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui tale realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data.

Atto di indirizzo 28 maggio 2004, recante “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio degli incendi boschivi”

Gli indirizzi operativi emanati dal Presidente del Consiglio sono stati inviati ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed ai Ministri dell'Interno, delle politiche agricole e forestali, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, affinché predispongano le iniziative opportune per rendere sempre più efficaci le operazioni di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. In particolare nella direttiva viene richiesta una intensificazione dell'azione di monitoraggio e sorveglianza del territorio e di contrasto nei confronti di quanti provocano gli incendi.

A seguito dell'atto di indirizzo, è *partita ufficialmente il 21 giugno 2004* la “Campagna estiva di lotta agli incendi boschivi”, che impegna il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Corpo Forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Regioni e le Province autonome, insieme alle associazioni di volontariato. Obiettivo principale della campagna è di “ridurre il rischio di incendi e, comunque, contenere i danni da questi causati, anche attraverso una sempre più efficace attività di previsione e prevenzione e a tal fine si sollecitano le regioni e tutte le amministrazioni presenti sul territorio ad una puntuale azione di monitoraggio, affinché predispongano le più opportune iniziative per rendere sempre più efficaci le operazioni di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi”.

Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio di incendi boschivi” 11.6.2005.

Circolare del Ministero infrastrutture 2699/2006 su misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio e sottolinea l'esclusione dalla sanatoria delle opere realizzate su aree boscate o a pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco nell'ultimo decennio e rimanda alla legge quadro 353 del 2000 in materia di incendi boschivi

Provvedimenti 2007

Per fronteggiare la situazione che prima abbiamo descritta, nel 2007 sono state adottate una serie di importanti misure normative. Con il **DPCM del 27 luglio 2007**, è stato dichiarato lo “stato di emergenza”, che ha avuto inizio il 24 giugno e conclusosi il 31 ottobre. Nel corso di questo periodo sono state adottate due ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri, così dette contingibili ed urgenti, particolarmente significative. La prima, **Ordinanza del 28 agosto 2007 (n. 3606)**, ha, tra le altre misure, previsto - limitatamente alle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia - che entro il 18 settembre i presidenti delle regioni o i prefetti (cosiddetti soggetti attuatori) avrebbero dovuto indicare al capo della protezione civile (nominato commissario straordinario per il superamento del contesto emergenziale) i comuni che ancora non avevano provveduto alla redazione del catasto dei terreni percorsi dagli incendi negli ultimi cinque anni. Si è in questo modo voluta colmare una delle più grave inadempienze alle prescrizioni della legge n. 353 del 2000. In caso di inerzia da parte dei comuni è poi previsto il potere sostitutivo da parte dei presidenti delle regioni o dei prefetti da esercitarsi a partire dal 3 ottobre.

L'altra ordinanza, alla quale si è poco sopra fatto riferimento, è stata emessa il **22 ottobre (n. 3624)**, ha esteso le disposizioni introdotte dalla prima ordinanza n. 3606 anche alle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria. Un'altra ordinanza (**n. 3612 del 27 settembre 2007**) ha avuto il merito – limitatamente alle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Umbria e Sicilia – di prevedere l'obbligo da parte dei Comuni di emettere ordinanza sindacale per rendere immediatamente operativo il divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco. Anche questo era un obbligo già previsto dalla legge n. 353/2000 che in molti casi non è stato reso esecutivo da parte dei Comuni.

Nell'audizione alla Commissione Ambiente e Territorio del Senato del 10 ottobre 2007, il Commissario delegato per l'emergenza incendi, dottor Guido Bertolaso, ha giudicato “estremamente interessanti” i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione del catasto incendi. Ciò anche grazie al fatto di aver consentito ai Prefetti, ai Presidenti dei Regione e, conseguentemente, a tutti i Sindaci la possibilità di accedere al SIM (Sistema Informativo della Montagna), nell'ambito del quale il Corpo Forestale dello Stato ha di fatto già censito, fotografato, mappato e catalogato tutte le aree percorse dal fuoco negli ultimi anni. Nella medesima seduta il Commissario ha affermato che “nel Lazio tutti i 378 Comuni hanno già adottato la delibera della Giunta comunale che realizza il catasto delle aree bruciate. In Campania, in Calabria, in Puglia, tutto questo sta accadendo con numeri leggermente diversi, ma ad ogni buon conto, dei 1218 Comuni che sono stati interessati dagli incendi, 355 Comuni hanno già istituito il catasto e gli altri si stanno avviando a farlo”.

Queste rosee previsioni si presume non si siano completamente realizzate, se ancora nella **recente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008 (“Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale”)** si prevede che i “soggetti attuatori (Prefetti e presidenti dei Regione) devono verificare – dandone comunicazione al Commissario delegato entro il 23 giugno 2008 – che tutti i

comuni colpiti dagli incendi fino al 2007 abbiano approvato in via definitiva l'elenco delle particelle percorse dal fuoco relative ad almeno un incendio (art. 1, comma uno).

In caso di mancata approvazione, i soggetti attuatori provvedono a diffidare i comuni che non hanno ancora provveduto al completamento dell'accatastamento entro il 30 giugno 2008 (art. 1, comma due); e in caso di ulteriore inerzia a provvedere in via sostitutiva, e con oneri a carico del comune inadempiente, all'approvazione in via definitiva dell'elenco. (art. 1, comma 3).

L'Ordinanza in commento, emanata alla vigilia di un'altra estate che ci sia augura non raggiunga i livelli dell'emergenza dello scorso anno, si preoccupa altresì di promuovere altre misure quali: la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei soggetti attuatori fino al 30 giugno 2008 (art. 2); garantire la piena funzionalità delle Sale Operative Unificate Permanenti Regionali (SOUP) previste dall'art. 7 della legge 353/2000 in modo tale da assicurare la presenza di rappresentanti di Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale statale e regionale e delle Forze di Polizia, nonché il necessario collegamento tra le SOUP e le sale operative regionali di protezione civile e loro raccordo con il centro Operativo Aereo Unificato (COAU) e la sala situazioni Italia del Dipartimento della Protezione Civile. Entro il 15 giugno 2008 le regioni devono provvedere a trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile una relazione informativa sull'adozione delle misure, con indicazione della sede, del responsabile, della composizione e i recapiti della SOUP (art.3).

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto, l'art. 5 dell'Ordinanza prevede incentivi economici a favore dei comuni che rendono operativa la pianificazione di emergenza e che assicurano l'aggiornamento costante dei catasti delle aree percorse dal fuoco.

Nel disegno di legge sulla sicurezza, presentato nella scorsa legislatura, il reato di incendio boschivo (art. 423 *bis* c.p.) veniva ricompreso tra le figure delittuose di "Grave allarme sociale".

Tra i principali aspetti di novità della proposta del precedente esecutivo sembra opportuno ricordare: l'applicazione della sola misura della custodia cautelare in carcere, salvo che emerga l'insussistenza di esigenze cautelari, ed immediata richiesta di rito immediato da parte del Pubblico Ministero; venir meno della possibilità di chiedere il "Patteggiamento" in appello; esclusione della possibilità di sospensione automatica della esecuzione della pena irrogata con sentenza definitiva al fine di consentire al condannato la presentazione di una istanza di misura alternativa alla detenzione (possibilità oggi prevista per le condanne inferiori a tre anni di reclusione, o a sei, se si tratta di condannati tossicodipendenti che intraprendono programmi di recupero); l'istituzione del Nucleo Operativo del Corpo Forestale dello Stato di tutela ambientale per le attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette.

La proposta dell'esecutivo Prodi non è mai stata convertita in legge a causa della caduta del Governo e l'anticipata chiusura della XV Legislatura. Il WWF auspica che l'attuale Parlamento voglia riprendere in esame la proposta, inserendola in uno dei provvedimenti ora all'esame delle Camere e rapidamente approvarla.

SUPERFICIE BOSCATI PERCORSA DAL FUOCO (HA)
PER TIPO DI BOSCO

REGIONE	ALTO FUSTO			CEDUO			MACCHIA MEDITERRANEA	TOTALE
	RESINOSE	LATIFOGGIE	MISTO	SEMPLICE E MATRICINATO	COMPOSTO	BOSCHI RADICI O FORTEMENTE DEGRADATI		
VALLE D'AOSTA	0,9	0,6	0,5	0,0	2,0	0,0	0,0	4
PIEMONTE	355,2	150,9	36,6	748,1	320,8	526,3	1,1	2.139
LOMBARDIA	124,3	7,6	20,8	212,1	198,6	102,6	0,0	666
TRENTINO A.A.	40,1	0,3	21,4	16,6	45,6	0,0	0,0	124
VENETO	6,5	1,6	40,3	8,0	4,8	5,8	0,0	67
FRIULI V. G.	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97
LIGURIA	488,4	24,0	69,7	795,0	43,7	815,8	248,4	2.485
EMILIA ROMAGNA	35,2	4,4	2,7	116,6	15,3	231,3	3,5	409
TOSCANA	110,7	58,6	37,9	394,4	20,8	138,1	48,5	809
UMBRIA	46,8	12,9	40,2	750,9	0,5	150,0	5,7	1.007
MARCHE	196,7	2.390,3	125,1	732,5	1,5	509,2	10,7	3.966
LAZIO	696,5	767,1	56,7	1.635,1	267,6	1.253,8	4.013,2	8.690
ABRUZZO	1.107,7	2.507,5	1.051,4	2.900,7	70,8	1.040,5	1.592,4	10.271
MOLISE	139,8	5,9	0,0	894,2	3,7	188,8	16,6	1.249
CAMPANIA	1.197,4	783,5	163,7	7.222,8	609,8	6.706,0	2.015,8	18.699
PUGLIA	2.419,2	614,2	91,0	2.959,3	536,4	1.523,8	1.810,4	9.954
BASILICATA	377,6	870,4	314,6	651,5	20,0	156,4	1.226,5	3.617
CALABRIA	5.574,2	4.539,3	1.598,9	6.194,4	334,4	2.757,6	3.807,2	24.806
SICILIA	3.399,7	3.964,8	2.957,9	1.161,7	88,0	459,3	3.298,6	15.330
SARDEGNA	226,0	6.846,0	486,5	0,0	0,0	44,3	4.610,2	12.213
TOTALE	16.639,9	23.549,9	7.115,9	27.393,9	2.584,3	16.609,3	22.708,8	116.602

Cit. Corpo Forestale dello Stato : Dossier incendi 2007

ANNO	ALTO FUSTO	CEDUO	MACCHIA	TOTALE
2000	40,5	38,5	21,0	100
2001	39,3	34,9	25,8	100
2002	26,4	59,3	14,3	100
2003	39,7	35,3	25,0	100
2004	27,3	39,4	33,3	100
2005	27,0	33,5	39,5	100
2006	29,2	33,8	37,0	100
2007	40,6	40,0	19,4	100

Cit. Corpo Forestale dello Stato : Dossier incendi 2007

2. INCENDI BOSCHIVI E BIODIVERSITA'

2.1 Gli effetti degli incendi sulla fauna selvatica

Riportiamo un interessante parere dell'INFS secondo cui “(...) nell'attuale quadro italiano l'impatto degli incendi sulla fauna selvatica è potenzialmente molto notevole, limitando il successo riproduttivo, aumentando la vulnerabilità alla predazione, diminuendo la disponibilità di risorse trofiche e di zone di rifugio. Tali effetti sono più rilevanti quando le aree interessate dall'azione del fuoco sono estese (...). Per questi motivi appare giustificato prevedere la sospensione dell'attività venatoria nelle aree incendiate. Con l'eccezione di incendi di dimensioni molto ridotte, il divieto di caccia dovrebbe essere esteso ad una fascia contigua dell'area incendiata le cui dimensioni debbono esser stabilite caso per caso, in funzione della superficie percorsa dal fuoco e delle caratteristiche ambientali delle aree circostanti” (Parere INFS del 1.9.2000, n.5345/T-A7).

Gli effetti degli incendi sulla fauna dipendono da diversi fattori, come il tipo di ecosistema interessato, il tipo di incendio (ad esempio, se radente o alto, cioè di chioma, in ambiente boschivo), il periodo in cui si è verificato, la superficie investita dall'incendio, ma è evidente che la prima conseguenza è quella di una riduzione dell'habitat naturale disponibile per le varie specie, considerato che il terreno viene praticamente sterilizzato e reso, almeno temporaneamente, inutilizzabile.

Per quanto riguarda la fauna superiore (uccelli e mammiferi), il danno diretto e immediato è quello causato dalla morte stessa di individui appartenenti alle specie più vulnerabili a causa della scarsa capacità di fuga, come può essere ad esempio per molti Insettivori o per molti pulcini o giovani di specie di uccelli che nidificano sul terreno, come i Galliformi (Quaglia, Fagiano, Starna ecc.) o per mammiferi come i Lagomorfi (Lepri, Conigli) e altri.

La scarsa mobilità rispetto alla velocità di espansione delle fiamme, specialmente di notte o in giornate ventose, rende poi **Rettili e Anfibi** particolarmente vulnerabili agli incendi (si pensi alle morti di Testuggini che vengono rinvenute carbonizzate dopo un incendio in ambienti di macchia mediterranea).

Lo stesso fumo sprigionato da vasti incendi può inoltre arrecare seri danni a specie di volatili e di mammiferi, fino a provocarne la morte.

Ad esempio è stato calcolato che un incendio distruttivo in un ettaro di pineta può causare la morte di 300 uccelli, 400 piccoli mammiferi e 5 milioni di insetti.

Gli effetti indiretti sono causati dalla distruzione delle reti alimentari e dagli spostamenti della fauna superstite verso altre aree, con conseguenti fenomeni di sovraffollamento, di sfruttamento intensivo delle risorse e di una accentuazione della competizione alimentare e per gli spazi, fattori che determinano un aumento della mortalità.

L'abbandono degli habitat naturali attraversati dalle fiamme (come leccete e castagneti) e la diminuzione delle risorse alimentari, possono indurre le popolazioni locali di alcuni Ungulati (Cinghiale) a concentrarsi in zone vicine.

Gli incendi inoltre causano molto spesso una **forte frammentazione** degli habitat, con tutte le conseguenze negative connesse: le fiamme possono infatti interessare dei corridoi ecologici impedendo i movimenti della fauna e interrompendo la continuità tra habitat più vasti; inoltre nei frammenti di habitat residui, aumenta la vulnerabilità della fauna nei confronti di altri fattori sia naturali che prodotti dall'uomo, come l'aumento della predazione da parte di specie generaliste, e l'attività venatoria, con alterazioni significative della struttura demografica e sociale delle popolazioni. Le popolazioni rimaste isolate in seguito alla frammentazione prodotta dagli incendi possono altresì rimanere maggiormente esposte a fattori non prevedibili, come una riduzione delle risorse, eventi climatici sfavorevoli, ulteriori incendi, la diffusione di parassiti e malattie.

A seconda poi dell'ambiente colpito e del periodo, notevole è l'influenza sul successo riproduttivo delle specie, sia di quelle che per nidificare si servono di siepi, alberi o arbusti, sia di quelle terricole.

Ad esempio, una delle specie maggiormente colpite dall'abbruciamento delle stoppie in periodo estivo, una pratica largamente utilizzata soprattutto nelle regioni centro meridionali, è sicuramente la **Quaglia**, considerato che il massimo delle covate si verifica tra metà giugno e metà luglio e che molte nidiate tardive si osservano anche in agosto e settembre.

Per quanto riguarda la **Lepre**, altra specie oggetto di intenso prelievo venatorio, è stato calcolato che "comunque il 50-80% delle femmine ha leprotti non svezzati durante la seconda quindicina di settembre..." (1), per cui gli incendi estivi interferiscono in un momento estremamente delicato, poche settimane prima dell'apertura della stagione venatoria, prevista a partire dalla terza domenica di settembre dalla legge in vigore, mentre sarebbe auspicabile posticipare l'apertura a questa specie a metà Novembre.

Il fuoco inoltre, distruggendo la vegetazione del sottobosco, elimina rifugi e tane di molti animali che così diventano facilmente individuabili non solo dai predatori, ma anche dall'uomo stesso.

E' evidente allora che un prelievo venatorio effettuato nelle aree contigue a quelle interessate da incendi boschivi non può che incidere ancor più negativamente su una popolazione già intaccata da una mortalità naturale elevata.

1) W.Pandini, G.Tosi, A. Meriggi, 1998 -Lepre, Lepre bianca, Coniglio selvatico, Silvilago. In : "Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria", a cura di A.M. Simonetta e F. Dessì-Fulgheri. Greentime.

2.2 Il recupero delle aree percorse da incendio

Il recupero delle aree percorse da incendio è difficilmente prevedibile perché è da mettere in relazione ad un numero estremamente elevato di fattori come ad esempio:

- la frequenza con cui l'area viene percorsa da incendi. La ripetizione del fenomeno compromette la capacità di recupero e di risposta a fenomeni di perturbazione degli equilibri degli ecosistemi (resilienza);
- l'estensione della superficie colpita da incendio. Maggiore è la superficie e più lunghi saranno i tempi di recupero;
- la distanza dell'area colpita da altre aree con caratteristiche ecologiche simili. Se le distanze saranno troppo elevate i tempi si allungano e la stessa possibilità di ricolonizzazione sarà ridotta.

Alcune specie animali e vegetali non avranno ovvero più la possibilità di tornare spontaneamente a ricolonizzare l'area;

- la complessità dell'ecosistema colpito dall'incendio. Un bosco è sicuramente una struttura più complessa di un ambiente erbaceo e i tempi di recupero saranno maggiori;
- lo stato di conservazione dell'ambiente colpito dall'incendio. Un ambiente in un buono stato di conservazione si presenterà con un grado elevato di biodiversità (numero di specie e complessità di rapporti ecologici). La possibilità di un ambiente così di recuperare in tempi rapidi è sicuramente molto bassa.

Ovviamente i tempi del recupero ecologico di un'area colpita da incendi possono essere facilitati da interventi di ripristino ambientale. E' questa una tecnica di supporto a patto che venga fatta con le opportune cautele e competenze. Ricostruire un ambiente naturale è un compito pressoché impossibile, anche perché spesso non conosciamo nel dettaglio i precisi rapporti tra le specie viventi e tra queste e l'ecosistema in cui vivono. Le opere di ripristino, come ad esempio gli interventi di rimboschimento, vanno valutate caso per caso, cercando per quanto possibile di favorire il lento ritorno delle condizioni preesistenti all'incendio. Condizioni che, si badi bene, non sono statiche, ma dinamiche. Non occorre solo favorire il ritorno di un ambiente colpito dall'incendio a quelle pre-esistenti, ma permettere il ritorno di tutte quelle condizioni ecologiche che permetteranno, nel tempo allo stesso ambiente di continuare ad evolversi.

Un bosco non è un ponte o un palazzo, che va semplicemente ricostruito. E' un complesso organismo vivente che va ricondotto al punto in cui l'evento catastrofico ne ha interrotto la "crescita". Per questo infatti, piuttosto che ripiantare subito tutte le specie vegetali che esistevano prima dell'incendio, è opportuno provvedere in tempi brevi a piantumare le specie pioniere che consolidano subito il suolo e favoriscono il ritorno, anche spontaneo, delle altre specie.

Per quanto riguarda gli animali, il ritorno è forse più complesso. E' infatti legato anche alle caratteristiche ecologiche dei diversi gruppi di specie.

Gli uccelli hanno una grande capacità di ricolonizzazione, frequentando tanti habitat diversi e avendo la capacità di spostarsi in volo per distanze anche elevate. Per i mammiferi, soprattutto quelli di piccola taglia la cosa è più difficile perché entrano in gioco problemi di frammentazione degli habitat, di barriere fisiche ed ecologiche presenti sul territorio. Per gli anfibi, rettili e invertebrati terrestri, che normalmente hanno una limitata capacità di dispersione, i tempi sono notevolmente più lunghi e le possibilità di ritorno delle specie più remote.

Di certo, sappiamo che un incendio di vaste proporzioni che si ripete spesso nel tempo è uno degli eventi più devastanti per la biodiversità e agisce come fattore determinante sugli ecosistemi già sottoposti a forti stress ambientali come la siccità, l'urbanizzazione, l'erosione del suolo e altri ancora.

2.3 Il ripristino dei paesaggi forestali nell'ecoregione mediterranea

La tutela delle foreste si è concentrata nel passato principalmente su due aspetti:

- la necessità di proteggere gli ecosistemi forestali più rappresentativi con un sistema efficiente di aree protette;
- l'importanza di adottare sistemi di gestione per le foreste in uno stato di seminaturalità (nel Mediterraneo non esistono foreste primarie) improntati al principio della sostenibilità ambientale e della multifunzionalità.

Nonostante le aree protette e la gestione forestale sostenibile rimangano gli elementi essenziali di ogni strategia di conservazione, il rapido espandersi anche nel bacino del Mediterraneo di aree degradate da incendi e malgoverno necessita urgenti rimedi.

Affermare la capacità di autorigenerazione degli ecosistemi ha sicuramente rigore scientifico, nella pratica il fenomeno non riesce però ad esplicarsi se la velocità o le dimensioni con le quali il degrado si manifesta superano i tempi biologici dell'autorigenerazione. In America Centrale, Madagascar, Sud Est asiatico, Africa occidentale, ma anche in molte zone del Mediterraneo la copertura forestale originaria risparmiata dalla deforestazione si è talmente ridotta che, senza futuri interventi di riforestazione, il tasso di estinzione di specie animali e vegetali non potrà essere contenuto efficacemente.

L' impatto del mutamento climatico nei prossimi decenni aggiunge una ulteriore minaccia e rende necessari interventi che aumentino la resilienza degli ecosistemi residui anche mediante interventi di gestione e ripristino della connettività.

Infine appare evidente che la perdita di copertura forestale genera problemi sociali causando una consistente perdita di benessere fisico e di risorse economiche per un numero consistente di persone.

In generale si può parlare di restauro del paesaggio forestale quando quest'ultimo viene rimesso nelle condizioni di fornire beni e servizi indirizzandolo verso una condizione il più vicina a quella originaria.

La complessità dell'operazione è determinata dal dinamismo naturale dell'ecosistema e da tanti altri fattori spesso imprevedibili, questo non significa che per esempio nella scelta delle specie da utilizzare non possano essere identificate le specie più adatte in base alle seguenti caratteristiche:

specie autoctone	per aumentare la biodiversità
specie attrattive per la fauna	per incoraggiare la dispersione dei semi
specie a bassa dispersione	per facilitare la loro colonizzazione
specie mutualistiche con specie animali	per ricostituire popolazioni selvatiche
specie rare o minacciate	per aumentare la loro consistenza
specie a rapida crescita	per un primo strato protettivo
specie che tollerano terreni poveri	per aiutare la rinaturazione
specie fissatrici di azoto	per aumentare la fertilità
specie economicamente interessanti	per garantire sostenibilità economica
specie resistenti al fuoco	per aree ad elevato rischio d'incendio

Ovunque nel mondo si stanno sperimentando diverse metodologie, tutte ispirate alle nuove conoscenze acquisite nel campo dell'ecologia forestale e delle nuove discipline della biologia della conservazione, da queste esperienze si possono trarre indicazioni importanti ma l'analisi dettagliata del sito da sottoporre ad intervento di restauro rimane determinante per il successo dell'operazione.

Infatti il contesto ambientale determina la opportunità del ripristino dell'ecosistema forestale originario, il contesto economico determina invece le risorse disponibili e la valutazione dei possibili ritorni economici per la comunità locale.

In questo senso la scelta dell'intervento deve essere condivisa con gli stakeholder proprio perché da essi dipende il successo del restauro forestale: senza il coinvolgimento diretto delle comunità locali e senza la prospettiva di un rientro economico non è possibile pianificare interventi su aree vaste.

In molti paesaggi, proprio per la loro tipica struttura a mosaico estremamente differenziata, saranno necessari approcci diversificati: aree agricole alternate a zone boscate relitte collegate da aree forestali in differenti stadi di complessità biologica costituiscono l'obiettivo condiviso.

Un esempio molto significativo nel Mediterraneo occidentale è costituito dalle aree a vocazione sughericola: esse costituiscono il migliore esempio di potenziale combinazione tra pratiche agricole specializzate, zootecnia estensiva e sfruttamento dei prodotti forestali non legnosi con lo sviluppo di attività agrituristiche e il mantenimento di ecosistemi ad elevato valore di biodiversità.

L'ampliamento di queste aree con interventi di ripristino del paesaggio forestale, oltre ad aumentare la copertura arborea, a tutelare i bacini idrici e a consolidare i versanti e le aree

percorse dal fuoco offre notevoli prospettive economiche alle comunità rurali e l'importante ruolo di essere partecipi alla tutela del patrimonio storico e naturale del loro territorio. In molte zone della costa tirrenica, della Sicilia e della Sardegna vorremmo veder nascere tanti progetti di sviluppo rurale sostenibile che riescano a fornire produzioni agricole di qualità e a generare un'offerta turistica anche nelle aree interne che valorizzi le bellezze e la natura dei nostri paesaggi rurali.

Idealmente questo nuovo paesaggio garantirà una maggiore biodiversità, ma anche una maggior diversificazione dei prodotti agricoli e del sottobosco e il ripristino di alcuni servizi ecologici che insieme garantiranno una futura forma di gestione del territorio meno insostenibile.

Giustamente la legislazione italiana (L. 353/2000, art. 10) ha introdotto la norma che impedisce interventi di riforestazione con fondi pubblici nei primi cinque anni dopo un incendio boschivo (salvo specifica autorizzazione del Ministero dell'Ambiente per casi specifici e motivati), al fine di evitare possibili interessi "economici" che leghino gli incendiari a future attività di ripristino dei danni provocati. Ciò non impedisce una riflessione più ampia e scientificamente valutata sul destino di tante aree che possono essere sottratte al degrado provocato dalle conseguenze del fenomeno degli incendi boschivi.

La nostra conoscenza del funzionamento degli ecosistemi naturali è ancora incompleta, ugualmente parziali sono le conoscenze delle interazioni tra essi e i sistemi economici, quindi qualsiasi intervento di ripristino forestale potrà riservare sorprese o risultati inaspettati. Per questa ragione è importante un continuo monitoraggio dei risultati e l'abilità di adattarsi a mutate condizioni esterne, ma soprattutto la capacità di apprendere dagli errori del passato. Non possiamo solamente accettare con rassegnazione la perdita costante di angoli preziosi del territorio, ma rilanciare alleanze con il mondo agricolo e delle imprese per un nuovo modello di sviluppo rurale che crei benessere e qualità della vita nel rispetto della natura.

3. LE PROPOSTE DEL WWF ITALIA PER UNA EFFICACE AZIONE DI PREVENZIONE E LOTTA DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Per una lotta efficace contro gli incendi boschivi, comunque, non servono solo sanzioni più severe e più mezzi per lo spegnimento del fuoco, è indispensabile un coordinamento tra i diversi Enti che operano sul territorio, una sorveglianza attiva delle aree a maggior rischio di incendi o di maggior valore ambientale e naturalistico, l'avvistamento degli incendi e l'intervento tempestivo per ridurre al minimo la superficie percorsa dal fuoco e i relativi danni all'ambiente ed alle persone.

Fermare la devastazione del fuoco nei nostri boschi sembra una sfida impossibile: ogni anno si parla di emergenza, si chiedono maggiori risorse di mezzi e uomini, si auspicano maggiori sanzioni penali. Molto di questo è stato fatto ma l'emergenza incendi sembra inarrestabile e senza possibile soluzione.

Per il WWF accanto ad una doverosa opera di repressione e un'azione di investigazione per prevenire e punire gli autori degli incendi, è indispensabile avviare una azione di prevenzione per conseguire l'obiettivo della riduzione del danno ambientale e sociale che ogni anno centinaia di incendi determinano lungo la Penisola.

3.1 Il "decalogo" proposto dal WWF Italia

In particolare il WWF ritiene indispensabile:

- 1) Individuare in ogni regione le aree a maggiore rischio di incendi boschivi e le aree di maggiore valore ambientale e naturalistico dove è prioritario avviare una attività di vigilanza permanente. Questa attività, essenziale per la prevenzione dei danni ambientali ed economici conseguenti agli incendi, deve essere svolta principalmente attraverso l'approvazione tempestiva dei "*Piani*

regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi” (previsti dall’art.3 della legge quadro 353/2000), individuando le zone ad alto rischio e le altre aree in apposite planimetrie. Ai fini soprattutto della prevenzione è importante anche l’identificazione dei boschi a maggiore rischio come “obiettivi sensibili” di vigilanza primaria ad opera di tutte le forze di polizia, seguendo l’ottimo esempio del Prefetto di Terni (vedi box).

- 2) Coordinare tra loro i diversi Enti che operano direttamente e indirettamente sul territorio per la sorveglianza e l’avvistamento degli incendi boschivi e per l’intervento sul fuoco. Essenziale è la collaborazione tra gli Enti locali, lo Stato e gli Enti gestori delle aree protette , al fine di dare la priorità nelle attività di prevenzione degli incendi ai territori dei Parchi nazionali e regionali e nelle altre aree ad alto valore di biodiversità (in particolare le aree che fanno parte della “Rete europea Natura 2000) .
- 3) Attivare nelle aree più a rischio o di maggiore pregio ambientale (Parchi e Riserve naturali o SIC - siti di interesse comunitario della rete Natura 2000) punti di avvistamento permanenti nel periodo dichiarato ad elevato rischio di incendi boschivi. L’avvistamento non impedisce direttamente il fatto doloso o colposo ma il presidio del territorio scoraggia i malintenzionati e consente una più efficace azione di controllo e repressione. Per il presidio di questi punti di avvistamento possono essere attivate cooperative di giovani locali il cui compenso deve prevedere un premio in relazione al minor numero di incendi verificatisi nell’area sottoposta a vigilanza, utile per interrompere il pericoloso legame tra attività di spegnimento degli incendi ed opportunità di lavoro in molte aree del nostro paese (nel sud dell’Italia in particolare). I punti di avvistamento devono prevedere turni di lavoro in grado di assicurare un presidio nelle ore più critiche della giornata. Ogni punto di avvistamento dovrebbe essere presidiato da due persone dotate di attrezzatura essenziale come cartina topografica dell’area, binocolo, apparato radio e tenda per ripararsi dal sole e dalla pioggia.
- 4) Prevedere insieme ai punti di avvistamento le pattuglie mobili, con attrezzature e materiali per il pronto intervento sul fuoco, in contatto radio diretto con i diversi punti di avvistamento e la centrale operativa. Le pattuglie, oltre a garantire un presidio del territorio, sono in grado di raggiungere in tempi rapidi la località dove viene segnalato il pennacchio di fumo, verificare la fonte e l’entità dell’incendio, intervenire direttamente su piccoli focolai o dare l’allarme alla centrale operativa nel caso in cui l’incendio abbia proporzioni non più controllabili direttamente. Questo presidio mobile sul territorio consentirebbe, oltre alla riduzione dei tempi di intervento, di ottimizzare l’utilizzo dei mezzi e delle squadre antincendio. La rapidità dell’intervento delle squadre operative antincendio, se non risolve il problema del numero degli incendi, permette invece di limitare con efficacia la superficie percorsa dal fuoco e quindi il danno reale al patrimonio boschivo. Anche l’attivazione di queste pattuglie mobili potrebbe consentire una occasione di occupazione stagionale basata sulla prevenzione degli incendi e non esclusivamente sull’opera di spegnimento.
- 5) Attivare per tutti i soggetti coinvolti nell’avvistamento e nella sorveglianza degli incendi una frequenza radio unica collegata alla centrale operativa del Corpo Forestale dello Stato. Oggi Province, Comunità Montane, Organizzazioni del volontariato e Corpo Forestale dello Stato operano su frequenze radio diverse, non riuscendo così a comunicare tra loro e sapere cosa i vari Enti stanno facendo nello stesso momento.
- 6) Potenziare ulteriormente la flotta aerea destinata all’intervento sul fuoco e prevedere una dislocazione dei mezzi aerei sul territorio nazionale in relazione alle aree forestali a maggior rischio di incendio e di maggior valore ambientale e naturalistico.
- 7) Assicurare in via preventiva alcune opere forestali nelle aree con maggior rischio di incendi. Tutti gli interventi di governo del territorio e del bosco svolgono una funzione diretta o indiretta di prevenzione degli incendi, in particolare la costruzione di piccoli invasi d’acqua da utilizzare per il rifornimento delle autobotti e degli elicotteri, la realizzazione dei viali parafulco e la corretta manutenzione della rete viaria di servizio, compresa anche una adeguata sentieristica.

- 8) Chiusura al transito di mezzi motorizzati privati delle strade che attraversano le zone forestali più vulnerabili, e delle strade che penetrano più profondamente nelle aree forestali e sono più difficili da controllare.
- 9) Realizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi degli incendi boschivi e di informazione sulle sanzioni penali cui incorre chiunque provochi, anche involontariamente, un incendio. Oltre che diffusa, l'informazione deve essere anche permanente, evitando quella episodicità spesso stimolata dall'ennesima stagione di emergenze sul fronte del fuoco.
- 10) Garantire il censimento tempestivo da parte dei Comuni di tutte le aree percorse dal fuoco e la realizzazione delle relative cartografie informatizzate, evidenziando le aree dove gli incendi si ripetono con maggiore frequenza per orientare le investigazioni di polizia, la prevenzione del dolo e per una migliore gestione dell'attività di vigilanza e di intervento sul fuoco. Per le aree percorse dal fuoco escludere l'automatismo degli interventi di riforestazione, privilegiando interventi di bonifica che favoriscano la rinaturalizzazione spontanea della vegetazione, la natura riesce in molti casi a sanare da sola le ferite inferte dall'uomo, quello che chiede è solo tempo. Spesso gli interventi di riforestazione (oltre ad essere inutili o dannosi dal punto di vista ecologico) costituiscono un'altra occasione di speculazione economica che alimenta direttamente o indirettamente l'industria degli incendi boschivi.

Un esempio virtuoso: un progetto antincendi 'low cost', partito col WWF e oggi gestito dalla Provincia di Macerata. Stop agli incendi con soli 70.000 euro annui: accade nei Sibillini maceratesi.

WWF: "LA PIOGGIA DI SOLDI NON SPEGNE GLI INCENDI"

Pratesi: "E' tempo di strategie che coinvolgano i cittadini."

Una pioggia di soldi non spegne gli incendi, se non sono spesi con la dovuta attenzione e cautela: con soli 70.000 euro l'anno la Provincia di Macerata, partendo da un'idea del WWF, ha praticamente estirpato la piaga nel Parco dei Sibillini (parte maceratese) e nel resto della provincia. E' tempo di nuove strategie che responsabilizzino la cittadinanza, per evitare che i fondi erogati a pioggia inneschino fenomeni delinquenziali che prosperano con l'emergenza.

Le azioni umane cause scatenanti degli incendi boschivi sono state responsabili della distruzione dell'83,5 % della superficie boscata, di cui il 71 % dovuta a comportamenti di origine volontaria ed il 12,5 % a fatti di natura involontaria.

"E' bene che la magistratura faccia il proprio corso, perseguendo i delinquenti ed è giusto che ora ci sia una riflessione attenta su ciò che ha funzionato e ciò che si è inceppato nel meccanismo dei soccorsi e degli interventi. Ma dal Governo, dalle Regioni, dagli Enti parco e dalle amministrazioni locali ci aspettiamo di più: che si lavori affinché non accadano più questi disastri, che si esca da questa ciclica catastrofe che caratterizza il nostro Paese e si chiuda con la logica emergenziale e si imposti una seria prevenzione." –dichiara Fulco Pratesi, Presidente onorario del WWF Italia.

Lo dimostra il progetto 'low-cost' applicato grazie ad un'idea del WWF: con soli 70.000 euro l'anno, responsabilizzando la comunità locale che partecipa con 300 volontari, si sono praticamente azzerati gli incendi nella parte maceratese del Parco dei Monti Sibillini. Il progetto della Provincia di Macerata ha ottenuto risultati straordinari: un solo grave incendio nel 2006 rispetto ai 20 incendi del 2001.

"Dobbiamo pensare ad un cambio di strategia" –dichiara Franco Ferroni responsabile programma Ecoregione mediterraneo del WWF Italia.- Nei primi anni '90 il WWF nelle Marche ha proposto dei campi antincendio, coinvolgendo il Corpo Forestale dello stato e i Vigili del fuoco Volontari.

Un progetto che si è consolidato nel tempo con la partecipazione di associazioni ed enti, fino a che oggi è diventato un modello di prevenzione adottato dalle istituzioni locali. Attraverso il coinvolgimento della comunità locale, il coordinamento tra enti e associazioni e la razionalizzazione delle forze i risultati sono straordinari. La lezione che abbiamo appreso è che oltre alla sorveglianza sul territorio e ad un'azione tempestiva con adeguate attrezzature e mezzi, la lotta contro gli incendi si combatte con una capillare campagna di sensibilizzazione ed educazione: i cittadini devono trovare intollerabile questi comportamenti e diventare utili sentinelle del territorio, informate e consapevoli del proprio ruolo.”

Resta però lo sgomento davanti a una devastazione di queste proporzioni, i cui danni sono incalcolabili soprattutto perché le aree incendiate erano i gioielli della biodiversità italiana. In poche ore l'Italia ha perduto circa 9000 ettari in Parchi o aree limitrofe, e i danni continueranno nelle prossime settimane.

La fauna, già in crisi per la prolungata siccità e per la primavera del tutto anomala, non troverà cibo, gli orsi e i lupi in fuga si avvicineranno ai centri abitati, aumentando il rischio di fenomeni di bracconaggio. In generale è facile immaginare che gli animali alla ricerca di rifugi usciranno dalle aree protette.

Davanti a un quadro del genere, l'appuntamento è il 1° settembre giorno per vedere quale Presidente regionale, nonostante tutto, avrà autorizzato la preapertura della caccia.

Roma, 27 luglio 2007

Ufficio stampa WWF Italia

Proteggere il patrimonio forestale: “obiettivo sensibile” come banche e gioiellerie

Con una lettera inviata nel 2001 agli oltre 100 Prefetti il WWF ha chiesto di proteggere il patrimonio forestale come avviene per banche e gioiellerie attraverso pattugliamenti costanti sui territori più a rischio effettuati da tutte le forze di polizia: alla lettera risposero molti degli interessati mostrandosi disposti ad impartire direttive specifiche per attivare un controllo serrato dei boschi. Quando si parla di reati compiuti a danno di banche o gioiellerie, non ci si preoccupa solo di come catturare e sanzionare i colpevoli, ma anche di come proteggere questi obiettivi sensibili dall'attività criminosa. Ed a tal fine le banche sono dichiarate “obiettivi sensibili” e indicate a tutte le forze di polizia come sito di vigilanza primaria e privilegiata durante i normali pattugliamenti di ordine pubblico. Perché non si adottano gli stessi provvedimenti amministrativi per la tutela delle aree boscate che costituiscono sicuramente un patrimonio inestimabile per l'umanità intera?

Se il criminale incendiario è della stessa tipologia del criminale rapinatore, perché non dichiarare anche i boschi a maggiore rischio “obiettivi sensibili” come le banche o la sede dell'ente pubblico al fine di attivare una presenza sistematica di vigilanza ad opera non solo di qualche forza di polizia specializzata ma di tutte le forze di polizia indistintamente?

E' per questo che il WWF si è fatto promotore dell'iniziativa che ha poi registrato il primo provvedimento prefettizio che recepisce le proposte del WWF Italia (su richiesta trasmessa dall'allora vice presidente nazionale Maurizio Santoloci) contro gli incendiari. Con un'iniziativa innovativa, per primo in Italia il Prefetto di Terni, in un comitato per l'ordine pubblico nell'estate 2003, presenti tutti i rappresentanti delle forze di polizia della Provincia, **identificava ufficialmente i boschi a maggiore rischio come “obiettivi sensibili”** di vigilanza primaria ad opera di tutte le forze di polizia ed attiva una prevenzione organizzata e generalizzata sul territorio provinciale.

Dunque la Prefettura di Terni con lungimiranza e innovazione amministrativa ha recepito la nostra proposta ed ha ufficializzato attraverso l'intervento del Prefetto Dr. Ietto Gianni il programma indicato. Il vice Prefetto e capo di gabinetto Dr. Salvatore Grillo, autore materiale della successiva iniziativa operativa, ha commentato: "Si tratta di una iniziativa innovativa che coinvolge tutte le forze di polizia ed amministrative della provincia nello sforzo comune di porre freno al delitto gravissimo di incendio boschivo prima che si verifichi. La Prefettura è così direttamente impegnata nel garantire una prevenzione contro quello che riteniamo un crimine doloso sistematico".

Dunque la lotta contro i criminali incendiari può essere validamente attuata anche e soprattutto in via preventiva.

3.1 Una importante collaborazione tra il WWF e il Corpo Forestale dello Stato

Con una convenzione firmata il 10 marzo 2005 (poi rinnovata nel 2007), il CFS ed il WWF si sono impegnati a collaborare per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi ed i reati ambientali. È di tutta evidenza l'importanza di un simile accordo che vuole riconoscere l'importanza di mettere insieme know how ambientale di una grande associazione ambientalista e il corpo di polizia che più di ogni altro è impegnato sul territorio per la protezione dell'ambiente.

Il Corpo Forestale dello Stato è impegnato in particolare nei settori di tutela del patrimonio forestale e delle aree protette, della difesa dei boschi, del rispetto dei vincoli ambientali, della tutela del territorio rurale e montano, dell'inquinamento e delle acque interne e marine, del traffico dei rifiuti e delle discariche illegali e della tutela (antibracconaggio) e traffico della fauna autoctona ed esotica (CITES).

Il WWF da oltre quaranta anni lavora per la conservazione della biodiversità, per la tutela dell'ambiente ed il benessere delle persone: gestisce oltre 100 oasi per la conservazione della natura; combatte il degrado dell'ambiente in ogni sua forma e l'illegalità in campo ambientale anche tramite l'intervento legale in sede processuale giudiziale (con costituzioni di parte civile nei processi per reati ambientali e con ricorsi ai Tribunali amministrativi regionali), stragiudiziale (con denunce ed esposti sia alla magistratura nazionale che alla Commissione europea.)

Sulla base di questi elementi e, anche nella continuazione di un rapporto di collaborazione che comunque dura da anni, l'associazione e il Corpo Forestale dello Stato nel 2005/06 hanno siglato un accordo per meglio attuare gli scopi comuni di difesa dell'ambiente.

I risultati sono importanti e comprendono numerose ed importanti attività riguardanti la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi, comprese rilevanti attività in sede giudiziaria, con particolare riferimento ai reati commessi nelle aree protette, in danno del patrimonio agroforestale nazionale, della fauna selvatica protetta, ed in relazione ai reati di incendi boschivi.

Numerose le azioni in sede giudiziaria (costituzioni di parte civile del WWF Italia) in procedimenti penali incardinatisi a seguito di indagini condotte dal Corpo Forestale dello Stato, aventi ad oggetto numerose tipologie di reato ambientale: incendi boschivi, inquinamento, bracconaggio e reati in danno di fauna selvatica, abusi edilizi, distruzione di risorse naturali, attività illecite in aree protette ed aree sottoposte a vincolo ambientale - paesaggistico, traffici illeciti di rifiuti.

Di particolare rilevanza sono state anche le iniziative - sia giudiziarie sia di informazione e formazione - nell'ambito del potenziamento delle attività di contrasto dei reati di incendio boschivo. A tal fine è stata attuata una fattiva collaborazione con il N.I.A.B del Corpo Forestale dello Stato col quale è stato organizzato (aprile 2006) il corso "Le guardie volontarie del WWF Italia a supporto del Corpo Forestale dello Stato nelle attività di Antincendio Boschivo e di indagine".

La convenzione tra CFS e WWF ha previsto la possibilità da parte dell'associazione di intervenire nei procedimenti per chiedere il risarcimento del danno ambientale e dare dunque una più forte concretezza all'accordo firmato.

Purtroppo però gli incendi sono un grave fenomeno criminale di cui gli incendiari sono ben a conoscenza. Essi infatti o vengono colti in flagranza, oppure va detto che diventa assai complicato arrivare alla loro identificazione. La collaborazione tra i due enti ha però dato un importantissimo risultato che è stato sancito in una sentenza.

La sentenza del Tribunale di Lucca

Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 31 gennaio 2006, ha dichiarato colpevole l'imputato di aver incendiato un'area agricola di vaste dimensioni per il propagarsi delle fiamme e che ha raggiunto un'area caratterizzata da manto boschivo mettendo in pericolo anche la vicina area protetta "Parco regionale delle Alpi Apuane".

Il giudice, accogliendo la costituzione di parte civile del WWF ha dato soddisfazione all'accordo con il CFS riconoscendo che "occorre evidenziare che il WWF risulta avere come fine statutario essenziale la tutela dell'ambiente che può pertanto ritenersi la ragione dell'ente, (...) ed avere dato prova di continuità della sua azione e rilevanza del suo contributo a difesa del territorio, anche attraverso la collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato per la prevenzione e repressione degli incendi boschivi. È possibile concludere che per l'associazione l'interesse alla tutela dell'ambiente non può dirsi rappresentare una categoria astratta, ma al contrario appare concretizzarsi in una realtà storica di cui il sodalizio ha fatto il proprio scopo".

3.2 L'IMPEGNO DEL WWF ITALIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUGLI INCENDI BOSCHIVI

Il WWF Italia, in passato, ha chiesto l'intervento del Ministero dell'Ambiente al fine di sollecitare la mappatura dei terreni percorsi dal fuoco. In particolare, grazie ad una serrata campagna per l'applicazione della legge 428/1993, iniziata nel 1998, il WWF Italia ha ottenuto, nell'agosto 2000, una risposta concreta dal Ministero dell'Ambiente per il sollecito ai comuni inadempienti. Questa attività è stata poi implementata da analoga richiesta di intervento ai Prefetti ed alle Regioni. L'opera di monitoraggio del WWF ha inoltre riguardato e tuttora riguarda il controllo della ricezione da parte delle Regioni della Legge Quadro 353/00 in materia di incendi boschivi per l'adeguamento della normativa statutaria di ciascuna Regione al dettato legislativo in materia di conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale. L'approvazione della legge quadro in cui, grazie alle motivate e dettagliate argomentazioni tecniche del WWF, è stato ripristinato il reato di "danneggiamento seguito da incendio boschivo", è stata affiancata dall'inserimento dell'art. 423 bis del Codice Penale comportante l'inasprimento delle pene per i colpevoli di reato del reato di "incendio doloso", anch'essa una battaglia vinta dal WWF.

Un altro esempio di come il WWF è impegnato da anni per il rispetto e l'applicazione della legge in parola, è dato dal **ricorso presentato presso il Tar Liguria al fianco di un comitato di cittadini di Vallesanta a Levante per l'annullamento dei permessi relativi all'edificazione di un complesso turistico alberghiero di Vallesanta a Levante rilasciati non ostante il divieto di edificare per 10 anni, trattandosi di terreni percorsi da fuoco.**

Il Giudice Amministrativo, nell'accogliere il ricorso del WWF e dei cittadini con sentenza n.225/03, ha fatto notare come la Legge 353/00 non possa in nessun modo essere derogata a beneficio della legislazione regionale. Gli enti locali responsabili delle concessioni si erano appellati infatti ad una legge regionale del 1999 che non prevedeva specifici divieti di edificazione per le aree incendiate. In questo caso però, come evidenziato dal TAR Liguria, la legge nazionale non solo è gerarchicamente preordinata a quella regionale, ma è anche successiva a questa per cui interviene anche a colmare il vuoto di tutela da essa lasciato rispetto al divieto di edificare per dieci anni su aree incendiate.

Abbiamo poi significato la qualità di Parte Offesa dal reato di incendio boschivo a varie Procure, intervenendo nei procedimenti per l'individuazione dei colpevoli e l'accertamento dei reati. Il WWF si è costituito parte civile in molti processi per incendio doloso, e chiesto a Regioni e ministeri competenti di non aprire la caccia nelle aree incendiate

Importanti sono stati poi gli interventi per cercare di limitare i danni alla fauna selvatica provocati dalle fiamme, aggravati dall'esercizio dell'attività venatoria.

COMUNICATO STAMPA

Caccia e incendi, le associazioni a Governo e Regioni: "Subito un tavolo tecnico nazionale"

Appello di Animalisti Italiani, Enpa, Lipu e Wwf alla vigilia della Conferenza Stato-Regioni

ROMA, 3 settembre 2007 – Contro il disastro causato dagli incendi in molte regioni italiane, il governo nazionale e quelli regionali devono aprire subito un **tavolo tecnico per valutare i danni arrecati direttamente e indirettamente dagli incendi alla fauna selvatica**. E' questo l'appello lanciato nel pomeriggio ai ministri De Castro, Lanzillotta, Pecoraro Scanio, al capo della Protezione Civile Bertolaso e al Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, Errani alla vigilia della Conferenza Stato-Regioni in programma domani dai presidenti di Animalisti Italiani, Enpa, Lipu e Wwf.

"Se pure il territorio percorso e distrutto da incendi non sia ancora quantificabile con certezza, del tutto evidente è il dato sulla qualità dei danni verificatisi, che sono purtroppo molto gravi e che riguardano zone boschive, aree protette, oasi e siti di grande importanza naturalistica", scrivono in una lettera congiunta i presidenti di Animalisti Italiani (Walter Caporale), Enpa (Carla Rocchi), Lipu (Giuliano Tallone) e Wwf (Enzo Venini).

"Gravissimo – aggiungono – è il danno, diretto o indiretto, che attiene alla fauna selvatica, stanziale e migratoria, e che probabilmente avrà un seguito nelle settimane e nei mesi prossimi, con varie e perduranti difficoltà per molti animali legate ai siti, agli habitat, all'alimentazione. Considerati gli impegni solenni assunti dallo Stato italiano in termini di tutela della biodiversità, considerate le convenzioni, gli accordi e le direttive internazionali nonché gli stessi impegni presenti con chiarezza nel programma di Governo, siamo dunque a chiedere che venga assunto un provvedimento urgente con il quale: si istituisca un **tavolo tecnico nazionale** che valuti i danni arrecati direttamente e indirettamente dagli incendi alla fauna selvatica

- si **sospenda l'attività venatoria nelle regioni più colpite dagli incendi**, rimandandone l'apertura, se ne sussistano le condizioni, all'indomani della verifica effettuata dal tavolo tecnico. Ciò, anche e soprattutto per non aggiungere ulteriore pressione su quella fauna che, come detto, è già oggi duramente provata;

si **confermi e si faccia applicare il divieto di caccia nelle zone percorse da incendi** così come previsto all'articolo 10 della legge nazionale 353/2000, estendendolo alle aree limitrofe a queste; si proceda, laddove necessario con poteri sostitutivi, alla previsione del **catasto dei terreni percorsi dal fuoco**. Strumento indispensabile, sebbene non autosufficiente, per depotenziare molti degli atti incendiari di origine dolosa

E' da segnalare l'importante **provvedimento del TAR Lombardia** che su ricorso del WWF Italia, con ordinanza dell'08/11/2007, ha sospeso il piano faunistico venatorio provinciale Bergamo, per la mancata previsione del divieto di caccia nelle aree percorse dal fuoco. L'art. 10 della Legge 353/2000 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) stabilisce infatti che nelle *zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco sono vietati "per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia"*. Il WWF aveva rilevato come non si

potesse ritenere la Provincia giustificata per la mancata indicazione delle aree percorse dal fuoco; una scusa basata sulla presunta impossibilità di provvedere alla mappatura sarebbe pretestuosa, come ha evidenziato il T.A.R. Liguria nella sentenza 1629/03, con cui è stato annullato il piano faunistico venatorio della provincia di Imperia, in quanto l'attività antincendio rientra a pieno titolo tra le competenze attribuite alla provincia dalla legge, e quindi la Provincia non può non conoscere il territorio da sottrarre alla caccia perché danneggiato dal fuoco.

LE "SENTINELLE DEL FUOCO"

2/8/2007 - Le esperienze del WWF dimostrano come coinvolgendo il singolo cittadino si possa estirpare la piaga degli incendi lavorando sulla prevenzione. Da oggi perciò nel nostro sito saranno a disposizione alcuni facili strumenti per conoscere la legge e per capire come segnalare alle autorità eventuali illeciti: in questo modo vogliamo creare decine di migliaia di sentinelle del fuoco

Al Sindaco _____ (nome e cognome)

Comune di _____

Oggetto: mappa dei terreni percorsi dal fuoco (art. 10, comma 2 L. 353/00) .

Caro Sindaco,

l'estate 2007 è stata caratterizzata da numerosi incendi che hanno devastato in pochi giorni il patrimonio naturale del nostro Paese e che sono una delle maggiori cause di perdita della biodiversità.

Il sistema immunitario antincendio del nostro Paese si è rivelato del tutto inadeguato, aggravato dalla situazione climatica e dalla scarsa capacità o attenzione delle istituzioni a porre in essere azioni di adattamento ai mutamenti climatici, prima fra tutte quelle relative alla prevenzione degli incendi. E' emerso chiaramente che nella maggior parte dei casi, il fuoco è stato provocato dall'azione dell'uomo con mire ben precise, ossia trarre profitto dalla distruzione della natura.

Eppure la legge per difendere il nostro territorio dal fuoco esiste, il problema è che non viene applicata a livello locale. I vincoli e divieti previsti dalla legge, non sono però operativi se il Comune non redige la mappa dei terreni percorsi dal fuoco (art. 10, comma 2 L. 353/00) .

E' per questo che oggi, accogliendo un appello del WWF alla mobilitazione dei cittadini per la prevenzione degli incendi, ci rivolgiamo a Lei chiedendo che si attivi nel caso in cui il nostro Comune non abbia redatto la mappa suddetta o che questa non sia aggiornata come richiesto dalla legge.

Si tratta non solo di un dovere previsto dalla legge a carico dei Comuni, ma anche del più generale dovere delle Amministrazioni di difendere il proprio territorio, nell'interesse dei cittadini affinché continuino a godere dei "servizi" che la natura garantisce per il benessere umano.

Cogliamo l'occasione per segnalare che un'area della località _____ (individuare l'area con il maggior dettaglio possibile), ricadente nel territorio del nostro Comune, nei giorni scorsi è stata interessata da incendio ed è quindi da inserire tra quelle mappate.

Certi del suo interesse, un cordiale saluto

(Città, data)

Firme (più sono e meglio è!)

CONCLUSIONI

Questi solo alcuni esempi dell'impegno del WWF nella lotta a questo grave crimine. Molto altro è stato fatto e molto altro si dovrà fare, soprattutto per realizzare fin d'ora azioni di prevenzione evitando che si ripeta quanto successo nel 2007, in quella che sarà ricordata come l'estate tragica per la natura del nostro Paese.

Da questo rapporto sugli incendi boschivi, si può senza dubbio trarre la conclusione che, a differenza del passato, ora non esistono alibi per giustificare i danni incalcolabili che ogni anno provocano gli incendi. Ci sono le leggi, i divieti, i vincoli, le sanzioni, i mezzi, le competenze, la sensibilità dei cittadini e le associazioni sempre attive.

Eppure non si sono ancora visti risultati significativi, in termini di effettiva diminuzione degli incendi e della quantità di boschi distrutti dal fuoco. Come sempre accade in fenomeni complessi come questo, si possono individuare diverse concause, di cui probabilmente la più concreta è quella di una attenzione ancora troppo scarsa e poco organica da parte di regioni ed enti locali a questo fenomeno così grave e devastante per il nostro patrimonio naturale che, ricordiamo, non è purtroppo concentrato solamente durante i mesi estivi ma si estende durante tutto l'anno ed in tutta la Penisola.

Con una rapida e reale messa in opera delle attività che il WWF ha sintetizzato nelle sue "proposte", con il rispetto delle leggi poste a tutela del patrimonio forestale, con l'attivazione preventiva e repressiva delle forze dell'ordine e con la collaborazione fattiva di istituzioni centrali, locali e dei cittadini, si può sperare che il territorio veda una reale protezione dagli incendi e soprattutto una prevenzione che potrebbe essere la migliore delle medicine.

WWF ITALIA – ONG - ONLUS

DIREZIONE LEGALE -LEGISLATIVA - LUGLIO 2008

A cura di: Lucia Ambroggi, Fabrizio Bulgarini, Sara Fioravanti, Patrizia Fantilli, Franco Ferroni, Stefano Ficorilli, Edoardo Isnenghi, Desirée Martinoja, Carmelina Pani, Giuseppe Paolillo